

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 155° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag.	3
2ª - Giustizia .....	»	14
4ª - Difesa .....	»	19
6ª - Finanze e tesoro .....	»	26
7ª - Istruzione .....	»	30
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	35
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	38
10ª - Industria .....	»	40
11ª - Lavoro .....	»	43
12ª - Igiene e sanità .....	»	46
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	71

**Organismi bicamerali**

Terrorismo in Italia .....	Pag.	75
----------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

5ª - Bilancio - Pareri .....	Pag.	76
6ª - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	84
10ª - Industria - Pareri .....	»	85
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri .....	»	86

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	87
--------------------	------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

125ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MARTINELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scivoletto e per le finanze Vozzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1731) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione**

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI propone di esprimere un parere favorevole, riservandosi obiezioni di merito con particolare riguardo all'articolo 3, dai possibili effetti discriminatori.

Il sottosegretario VOZZI motiva il provvedimento d'urgenza e annuncia proposte di modifica da parte dello stesso Governo.

Il senatore DE MARTINO Guido, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo progressisti - Federativo, condivide le valutazioni del relatore.

La proposta di parere favorevole è quindi accolta dalla Commissione.

**(1720) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore CASADEI MONTI espone il contenuto del decreto-legge e propone un parere favorevole. Su richiesta del senatore GUERZONI, quindi, fornisce chiarimenti sulla disciplina transitoria.

La senatrice BEDONI censura la confusione normativa derivante dal provvedimento, specie per l'applicazione che ne incombe agli enti locali.

Il senatore PIERONI si dichiara favorevole a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, considerato il particolare contesto normativo.

La proposta di parere favorevole è quindi accolta dalla Commissione.

*(1730) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite*

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il relatore GUERZONI dà ragione del provvedimento in esame e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, pur rilevando che le province in questione sono state formalmente istituite già da tre anni. Non risulta persuasiva, inoltre, la riproduzione del medesimo modello di articolazione amministrativa in ciascuna realtà locale.

Il senatore FONTANINI motiva il voto contrario del Gruppo della Lega Nord, con particolare riguardo all'ingente onere finanziario derivante dal provvedimento.

Il senatore PIERONI condivide le osservazioni del relatore, dubitando della validità del modello amministrativo fondato pressochè esclusivamente sull'articolazione periferica delle amministrazioni statali. Si dichiara propenso, comunque, a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PERLINGIERI, nel condividere le obiezioni dianzi formulate, ritiene insussistenti i presupposti costituzionali del decreto-legge, considerando inaccettabile una sorta di fatto compiuto normativo in ragione del quale il Parlamento verrebbe ad abdicare alla funzione di controllo demandata dall'articolo 77 della Costituzione. La provincia, in ogni caso, non può essere considerata quale soggetto istituzionale periferico dello Stato, ma come una delle articolazioni di un nuovo modello regionalistico.

La senatrice BEDONI si dichiara d'accordo con le valutazioni dei senatori Fontanini e Perlingieri.

Il senatore FISICHELLA esprime le proprie riserve sull'uso del decreto-legge nella materia in esame, dichiarandosi perplesso sulla limitazione dell'intervento alle strutture periferiche del Ministero dell'interno. Osserva, inoltre, che la moltiplicazione degli uffici statali periferici risponde sovente a sollecitazioni e interessi particolari, in contrasto con il principio del buon andamento delle amministrazioni

pubbliche. Occorre interrogarsi, d'altra parte, sulla stessa opportunità di istituire nuove province.

Il senatore FIEROTTI motiva il suo voto contrario alla proposta di parere avanzata dal relatore e invita il Governo ad assumere un'iniziativa legislativa a carattere organico, da esaminare in tempi brevi.

Il senatore MARCHETTI considera negativa la proliferazione di enti provinciali e ripropone l'opportunità di considerare, in sede di revisione costituzionale, la stessa eventualità di sopprimere tale livello istituzionale. Cionondimeno, rileva che la legislazione vigente impone le misure in esame, al fine di assicurare il funzionamento delle province già istituite.

Il senatore ELLERO ritiene che la necessità e l'urgenza dei decreti-legge non possano essere determinate da leggi vigenti in un vero e proprio circolo vizioso normativo. Si dichiara contrario, pertanto, a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice BRICCARELLO concorda con il senatore Marchetti e auspica una valutazione comparativa con altri provvedimenti d'urgenza.

Il senatore VILLONE chiede al rappresentante del Governo un chiarimento circa il rapporto normativo tra il decreto in esame e il processo istitutivo delle nuove province, con particolare riguardo all'effettiva necessità delle misure in questione per assicurarne il funzionamento.

Il sottosegretario SCIVOLETTO ricorda che le province in questione sono state istituite in forza di decreti legislativi emanati nel 1992. Nel motivare le specifiche misure contenute nel decreto-legge, osserva che esse sono necessarie per rendere operative le istituzioni di cui si tratta, e si riferiscono esclusivamente agli uffici statali periferici ritenuti indispensabili. Il tempo trascorso dall'istituzione legislativa delle nuove province, d'altra parte, è stato impegnato per l'adozione degli atti amministrativi necessari e per la valutazione delle compatibilità finanziarie.

Le misure in esame, inoltre, prevedono un intervento articolato, e adattato caso per caso, da concludere nel volgere di alcuni mesi. Osserva, quindi, che in assenza delle misure contenute nel decreto-legge sarebbe impossibile assicurare il funzionamento di alcuni organi collegiali, come il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Auspica, pertanto, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il relatore GUERZONI conferma la propria proposta di parere favorevole e rileva che alcune delle obiezioni formulate nella discussione, pur fondate nel merito, non revocano in dubbio la sussistenza dei presupposti costituzionali. Nella situazione attuale, infatti, non vi è soluzione diversa dal provvedimento d'urgenza, considerato che sono state recentemente celebrate le elezioni amministrative e che vi sarebbero condizioni di disparità con altre province, soprattutto quelle limitrofe.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, pur con forti perplessità da sviluppare nell'esame di merito.

Il senatore FISICHELLA paventa conseguenze improprie in relazione alle misure concernenti le forze di polizia.

Il sottosegretario SCIVOLETTO ribadisce che l'intervento in materia esige tempi adeguati, specie per gli impegni finanziari che ne derivano. Quanto alle misure attinenti le forze di polizia, precisa che si tratta di corrispondere a un fabbisogno di ordine complessivo.

Il relatore GUERZONI, quindi, si riserva di intervenire puntualmente su alcune disposizioni del decreto nell'esame in sede referente, con particolare riguardo alla valutazione dell'effettiva necessità di nuovi prefetti, profilo da considerare caso per caso.

Il senatore MAGLIOZZI prospetta l'opportunità di un parere contrario sugli articoli 2, 3 e 4.

Il senatore FIEROTTI conferma il proprio orientamento contrario a riconoscere i presupposti costituzionali del decreto-legge, rilevando il rischio che il Governo possa adottare nuovi provvedimenti d'urgenza per istituire uffici periferici di altre amministrazioni.

Il relatore GUERZONI si dichiara perplesso circa l'opportunità di un parere parzialmente contrario, considerato che le disposizioni del decreto sono tra loro intimamente connesse.

Il senatore MAGLIOZZI recede dalla propria prospettazione in ordine agli articoli 2, 3 e 4 e annuncia il suo voto contrario relativamente all'intero provvedimento.

La proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, posta in votazione, non risulta accolta.

*(1721) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore MENSORIO, che ne illustra sommariamente il contenuto, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali in ordine al decreto-legge in titolo.

#### IN SEDE REFERENTE

*(1699) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente MARINELLI dà conto del parere formulato dalla Commissione bilancio sugli emendamenti proposti: il parere è contrario

all'emendamento 3-bis.0.3 e favorevole all'emendamento 1.1, a condizione che esso sia modificato nel capoverso 5-ter, omettendo il riferimento ai segretari comunali non titolari. Sugli altri emendamenti, non vi sono rilievi di ordine finanziario.

Il senatore PERLINGIERI, nel prendere atto del parere della Commissione bilancio, riformula l'emendamento 1.1 in conformità alla relativa condizione (emendamento 1.1 nuovo testo).

Il sottosegretario SCIVOLETTO segnala che l'imminente termine di decadenza del decreto-legge renderebbe preferibile la rinuncia a interventi di modifica.

Quanto all'emendamento 1.1 (nuovo testo), esprime il contrario avviso del Governo.

Il senatore VILLONE esprime perplessità su tale emendamento.

Il senatore PERLINGIERI motiva specificamente le disposizioni contenute nell'emendamento 1.1 (nuovo testo), con particolare riguardo al capoverso 5-ter.

Il relatore GUERZONI osserva che i segretari comunali di cui al capoverso 5-ter potrebbero essere gli stessi che erano in carica nel tempo in cui si formò il dissesto finanziario.

Il sottosegretario SCIVOLETTO si dichiara disponibile verso il capoverso 5-bis dell'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il relatore GUERZONI si sofferma sull'istituto dell'assenso dell'amministrazione, rilevandone la controversa qualificazione. Ribadisce, quindi, che nel capoverso 5-ter dell'emendamento 1.1 (nuovo testo) si dovrebbe precisare che il segretario comunale non è quello già preposto all'ufficio nell'epoca del dissesto finanziario.

Concorda il senatore MARCHETTI.

Il senatore VILLONE invita a considerare le molteplici implicazioni delle norme proposte con l'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario SCIVOLETTO ribadisce l'orientamento contrario del Governo in ordine al capoverso 5-ter, osservando che vi sono disposizioni corrispondenti in un altro decreto-legge in corso di esame da parte della Camera dei deputati.

Il relatore GUERZONI, quindi, invita il senatore Perlingieri a ritirare la seconda parte dell'emendamento.

Il senatore PERLINGIERI si risolve in tal senso e la Commissione accoglie l'emendamento 1.1 (nuovo testo), limitatamente alla prima parte di esso.

Il senatore VILLONE, quindi, illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore GUERZONI esprime il proprio avviso favorevole a tali proposte di modifica.

Del pari favorevole è l'opinione del senatore FLORINO.

Con separate votazioni, sono successivamente accolti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1699**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nei limiti di cui all'articolo 3.

5-ter. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa negli enti che hanno dichiarato il dissesto nel 1993 ed abbiano ottenuto, nell'anno 1994, l'ipotesi del bilancio approvata e stabilmente riequilibrata dal Ministero dell'Interno, i segretari, ancorchè non titolari, in servizio presso gli enti stessi dalla data di adozione del provvedimento relativo alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata, a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge, restano in servizio presso gli enti medesimi, a richiesta delle Amministrazioni di appartenenza, per un periodo di almeno cinque anni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.1

PERLINGIERI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nei limiti di cui all'articolo 3.

5-ter. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa negli enti che hanno dichiarato il dissesto nel 1993 ed abbiano ottenuto, nell'anno 1994, l'ipotesi del bilancio approvata e stabilmente riequilibrata dal Ministero dell'Interno, i segretari, in servizio presso gli enti stessi dalla data di adozione del provvedimento relativo alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata, a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge, restano in servizio presso gli enti medesimi, a richiesta delle Amministrazioni di appartenenza, per un periodo di almeno cinque anni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.1 (nuovo testo)

PERLINGIERI

## Art. 2.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il procedimento di cui al comma 2 non si applica agli enti locali in dissesto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge abbiano già provveduto alla comunicazione delle vacanze ai sensi dell'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

2.1

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'art. 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'approvazione del piano di risanamento si intende riferita ai comuni che hanno dichiarato il dissesto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvazione del bilancio riequilibrato si intende riferito ai comuni che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore dell'anzidetto decreto».

2.2

VILLONE

## Art. 3.

*Al comma 1, capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, o che abbiano prestato servizio per tale periodo per attendere a compiti di istituto presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti nei limiti delle disponibilità di bilancio anche in deroga ai limiti di età, mediante concorso riservato sui posti disponibili».

3.1

PERLINGIERI

**Art. 3-bis.**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

**3-bis.1**

FLORINO, MAGLIOZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 6 del decreto-legge del 27 marzo 1995, n. 89».

**3-bis.0.1**

PERLINGIERI

**«Art. 3-ter.**

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, *convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261*, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 6 del decreto-legge del 27 marzo 1995, n. 89».

**3-bis.0.2**

MARCHETTI

**«Art. 3-bis.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**“Art. 3-ter.**

*(Personale a contratto ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 771)*

1. Per le esigenze attuative e gestionali delle attività connesse agli interventi di recupero degli antichi rioni Sassi di Matera e per la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico, il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, riguardante il personale in servizio presso il comune di Matera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”».

**3-bis.0.3**

SICA, MICELE

**Art. 6.**

*Aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

**6.1** (nuovo testo)

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è così sostituito:

“2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da 6 assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da 10 assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da 12 assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 abitanti”».

**6.2**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Presidenza dei Consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali)*

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 marzo 1993, n. 81, fra le parole: “il consiglio sia” e la parola “presieduto” sono inserite le parole: “convocato e”.

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

*"Art. 9-bis. Presidenza dei consigli provinciali. 1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della provincia o, se previsto dallo statuto, dal Presidente eletto dall'Assemblea.*

*2. La prima seduta è convocata dal Presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, ove previsto dallo statuto".*

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: "comunale" sono inserite le parole: "o provinciale<sup>2</sup>; dopo le parole: "il sindaco<sup>2</sup> sono inserite le parole: "o il presidente della provincia"».

6.0.1

SPERONI, FONTANINI

**Art. 6-bis.**

*(Modifiche della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

nell'articolo 31, comma 7, dopo le parole: "del consiglio camerale<sup>2</sup> è inserita la parola: "comunale<sup>2</sup> e dopo le parole: "o il sindaco<sup>2</sup> sono inserite le parole "o il presidente della provincia";

nell'articolo 31, comma 7-bis, le parole: "o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono", sono sostituite dalle altre: "quest'ultimo provvede".

2. Alla legge 25 giugno 1993, n. 81, è apportata la seguente modifica:

nell'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "negli altri commi", sono inserite le parole: "e nelle province"».

6.0.3

PERLINGIERI

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

80ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GUARRA

*indi del Vice Presidente*

BELLONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia MARRA.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

(1386) *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) *LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) *PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(660) *SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) *MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) *LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, procedendo nell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore PALUMBO riassume i termini del dibattito, iniziatosi nella precedente seduta, in ordine all'articolo 24, ed illustra l'emenda-

mento 24.0.1-*bis* aggiuntivo del comma 4-*bis* all'articolo 381 del codice di procedura.

Il senatore LAFORGIA ipotizza una riformulazione del comma 2 dell'emendamento 24.4 (nuovo testo) e la illustra.

Il Presidente GUARRA dichiara decaduto l'emendamento pressivo 24.1, stante l'assenza del proponente.

Il senatore GUALTIERI rinuncia ad illustrare l'emendamento pressivo 24.2.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento pressivo 24.3.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 24.4 (nuovo testo) e nega fondamento al sospetto del rischio della prescrizione in relazione all'azione penale per falsa testimonianza.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 24.5, evidenziando che la norma *de qua* costituisce sul piano sostanziale il completamento del principio di efficienza delle indagini preliminari.

Il sottosegretario MARRA illustra l'emendamento 24.6, ma non esclude l'eventualità di un ritiro, almeno in sede di Commissione, qualora si giunga ad un accordo soddisfacente.

Si apre la discussione sulle proposte emendative.

Il senatore BELLONI si esprime in senso favorevole all'abrogazione dell'articolo 371-*bis* del codice penale quale prospettata dalla Camera dei deputati. Nega infatti fondamento alla tesi che legittimerebbe una parte - quale il pubblico ministero pur sempre è - ad imporre perniciose alterazioni alla dialettica processuale. Auspica pertanto la reiezione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore IMPOSIMATO rammenta che non infrequenti sono, purtroppo, le ipotesi di errori giudiziari e, al fine di evitare i conseguenti danni, reputa opportuno non ripristinare in toto l'articolo 371-*bis* del codice penale, nè sopprimerlo. Ritiene quindi preferibile la soluzione prospettata dal senatore Lubrano Di Ricco.

Il senatore FABRIS sottolinea la gravità dei reati di falsa testimonianza e di falsa informazione; auspica, pertanto, che la Commissione si comporti coerentemente durante le votazioni.

Il senatore CONTESTABILE difende la scelta della Camera dei deputati, richiamando opzioni di politica del diritto di altri ordinamenti ed alcune vicende processuali in Italia, legate ad esperienze recenti non sempre convincenti sul piano dell'opportunità. Oltretutto, segnala ai colleghi il sospetto, presente in non pochi settori della migliore dottrina, per cui quell'articolo 371-*bis* - inserito nel sistema giuridico italiano at-

traverso una normativa antimafia - potrebbe non essere estensibile a tutti i procedimenti. Manifesta comunque la più assoluta contrarietà all'ipotesi di arresto per reati di questa natura.

Il senatore LAFORGIA si esprime in senso contrario alla scelta operata dall'altro ramo del Parlamento, ma al contempo esprime qualche perplessità anche nei confronti dell'emendamento 24.4 (nuovo testo). Pertanto, ritiene preferibile la soluzione di inserire per connessione oggettiva, il reato di falsa informazione all'interno del procedimento penale principale. Presenta in proposito il subemendamento 24.4 (nuovo testo)/1.

La senatrice SILIQUINI manifesta profonde perplessità in ordine alla soluzione, da taluni prospettata, della conservazione nell'ordinamento dell'articolo 371-bis, introdotto nel 1992. Evidenzia i rischi sottesi alla conservazione di tale disposizione nel sistema italiano, in special modo alla luce della sua applicazione concreta.

Il senatore LISI, aderendo a quanto dichiarato dalla senatrice Siliquini, auspica la rielezione della proposta di modificare l'opzione della Camera dei deputati, ossia la soppressione del criticabile articolo 371-bis. Respinge, poi, con sdegno, le insinuazioni di taluni, per cui chi auspica quella soppressione sarebbe pensoso soprattutto degli interessi della criminalità organizzata. Conclude, infine, evidenziando altresì i rischi di applicazioni distorsive della contestata norma.

La senatrice SCOPELLITI ricorda la genesi sofferta dell'articolo 371-bis e invita i colleghi a valutare con estrema cura l'ambito di applicazione di tale norma, che, nata in un contesto speciale - quello della legislazione antimafia - non andrebbe invece estesa alla generalità dei processi penali.

Il relatore PALUMBO auspica la convergenza sul suo emendamento che esprime il più alto livello di mediazione possibile fra le opposte posizioni. Invita pertanto i presentatori degli altri emendamenti a sostenere la sua proposta.

Per concomitanti impegni dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1386****Art. 24.**

*Sopprimere l'articolo.*

**24.1**

RIZ

*Sopprimere l'articolo.*

**24.2**

GUALTIERI

*Sopprimere l'articolo.*

**24.3**

TRIPODI

*All'emendamento 24.4 (nuovo testo) , il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 371-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“L'accusato del delitto di cui al comma 1 sarà giudicato come imputato di reato connesso nel giudizio relativo al procedimento nel corso del quale fu assunto dal Pubblico Ministero”».

**24.4** (nuovo testo)/1

LAFORGIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

1. All'articolo 371-*bis* del codice penale, le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite con le seguenti “fino a quattro anni”.

2. All'articolo 371-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“2. L'azione penale, limitatamente all'ipotesi di false informazioni, non può essere iniziata prima che sia pronunciata sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni, ovvero prima che tale procedimento sia anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere”».

**24.4** (nuovo testo)

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

1. All'articolo 362 del codice di procedura penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"2. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il pubblico ministero procede per false e reticenti informazioni una volta definita la fase procedimentale delle investigazioni".

**24.5**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

1. Nell'articolo 381 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i reati concernenti il contenuto delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria non si procede all'arresto in flagranza o all'applicazione delle misure cautelari".

**24.6**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**«Art. 25.**

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".

**24.0.1-bis**

PALUMBO

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

75<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Silvestri.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE****(757) SIGNORELLI ed altri - Norme per il riordino della sanità militare****(949) VOZZI ed altri - Riorganizzazione della sanità militare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 757, assunto dalla Commissione come testo base, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 6.4 richiamando in particolare l'attenzione sulla formulazione del comma 5 che, modificando il testo della omologa disposizione recata dal disegno di legge all'esame, si propone di individuare un meccanismo idoneo ad assicurare - secondo modalità compatibili con i principi generali dell'ordinamento contabile dello Stato dettati dalla legge n. 468 del 1978 - la copertura degli oneri finanziari connessi alle nuove funzioni attribuite alle strutture della sanità militare, con una conseguente redistribuzione delle risorse in sede di determinazione del Fondo sanitario nazionale e di predisposizione dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il senatore DELFINO illustra l'emendamento 6.1 precisando che l'elevamento del requisito dell'età per l'accesso ai concorsi per ufficiale nell'ambito della sanità militare è coerente con le disposizioni sull'equiparazione dei requisiti e dei titoli richiesti per l'accesso alle carriere della sanità civile e militare, di cui al comma 1 dell'emendamento 6.4.

Il sottosegretario SILVESTRI illustra l'emendamento 6.2, pressivo della disposizione con la quale viene attribuita un'indennità lorda pensionabile agli ufficiali appartenenti ai Corpi della sanità militare, precisando che tale disposizione ha incontrato le obiezioni del Ministero

del tesoro in ordine alla sua eccessiva onerosità. L'emendamento 6.3, formulato anche in accoglimento di alcuni rilievi provenienti dai Ministeri del tesoro e della sanità, si propone di evitare che sulle strutture della sanità militare gravino in modo improprio e senza compensazione funzioni spettanti al sistema sanitario civile.

Il senatore **RAMPONI**, intervenendo sull'emendamento 6.4, esprime perplessità sul comma 2 dello stesso emendamento nella parte in cui si prevede l'introduzione del tempo definito per gli ufficiali medici e farmacisti e preannuncia un subemendamento in materia. Esprime altresì perplessità sul comma 3 dello stesso emendamento poichè, a suo avviso, l'attribuzione di un'indennità agli ufficiali posti alle dipendenze delle strutture sanitarie militari non mancherebbe di determinare l'apertura di una spirale rivendicativa, destinata a coinvolgere tutti gli ufficiali in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti professionali. Egli è pertanto favorevole all'emendamento 6.2 del Governo. In via subordinata, peraltro, ritiene che l'eventuale attribuzione di un'indennità dovrebbe riguardare non soltanto il personale medico ma anche il personale paramedico e si riserva di presentare un subemendamento al comma 3 dell'emendamento 6.4 su questo tema, precisando altresì che andrebbe conseguentemente integrata la tabella A, prendendo a modello le disposizioni vigenti in materia di indennità operativa, attribuita in eguale misura a ufficiali e sottufficiali. Egli ritiene necessario anche precisare la disposizione recata dal comma 4, nel senso di prevedere un regime dell'attività intramuraria il più possibile omologo a quello previsto per i medici civili e si riserva di presentare un emendamento in materia. Considera altresì insufficiente la formulazione della seconda parte del comma 5, che, a suo avviso, non garantisce l'attribuzione al bilancio del Ministero della difesa delle maggiori entrate derivanti dalle nuove funzioni attribuite alle strutture sanitarie militari.

Dopo avere espresso forti perplessità sull'emendamento 6.1, si pronuncia invece a favore dell'emendamento 6.3 del Governo.

Secondo il senatore **CASILLO** la formulazione del comma 2 dell'emendamento 6.4 dovrebbe essere precisata per evitare discriminazioni tra gli ufficiali appartenenti alle strutture della sanità militare. A suo avviso, una rideterminazione del trattamento economico attribuito agli ufficiali appartenenti alle strutture della sanità militare, finalizzata all'allineamento con i medici civili, presuppone un confronto approfondito che abbia riguardo allo stato giuridico e agli svolgimenti di carriera, in modo da disporre di un quadro comparativo puntuale tra la condizione dei medici civili e quella dei medici militari.

Il senatore **DOLAZZA** esprime forti perplessità sulla proposta di attribuzione di un'indennità perequativa per gli ufficiali appartenenti alle strutture della sanità militare. Egli è in linea di massima favorevole a trattamenti economici omnicomprensivi e, nel caso di specie, in assenza di termini di paragone certi con le analoghe figure professionali della sanità civile, vi è il rischio di porre le premesse per una rincorsa rivendicativa nei termini richiamati nell'intervento del senatore Ramponi.

Il senatore **FORCIERI** si dichiara perplesso sulla previsione di impiego a tempo definito prevista al comma 2 dell'emendamento 6.4 e di-

chiara di condividere l'emendamento 6.2 del Governo. Osserva altresì che vanno precisate le disposizioni riguardanti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività professionale libera di cui al comma 4. Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, ritiene che il testo del comma 5 proposto dal Governo possa risultare in contrasto con il testo dell'articolo 1 già approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che sono stati preannunciati ulteriori emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di approfondire quanto è emerso dal dibattito odierno. Ricorda altresì che sul disegno di legge e sugli emendamenti recanti disposizioni di spesa è stata avanzata dalla Commissione bilancio la richiesta di relazione tecnica, che auspica venga sollecitamente trasmessa dal Governo.

Sulla proposta di rinvio formulata dal Presidente conviene unanime la Commissione.

Dopo che il sottosegretario SILVESTRI ha precisato che la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio è in corso di predisposizione presso i competenti uffici del Ministero della difesa, il seguito dell'esame è rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(438) DE NOTARIS ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce in senso favorevole il relatore DOLAZZA, osservando che il disegno di legge in titolo colma una lacuna normativa rimuovendo le limitazioni, da lui anche in altre sedi segnalate, poste in via regolamentare dal Ministero della difesa alla facoltà per i parlamentari di accedere liberamente e senza preavviso alle strutture militari.

Il PRESIDENTE ricorda che un provvedimento di analogo tenore è in corso di esame presso le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> della Camera dei deputati, e, a tale proposito, osserva che forse una tale assegnazione sarebbe stata preferibile anche per il disegno di legge all'esame.

Il senatore PERUZZOTTI esprime l'assenso del Gruppo della Lega Nord al disegno di legge n. 438 che, come ha ricordato il relatore, colma una evidente lacuna, dando pieno riconoscimento al diritto-dovere dei parlamentari di verificare non solo le condizioni delle strutture preposte all'alloggio, al vitto e al benessere dei militari, ma anche la funzionalità della spesa in questo comparto.

Il senatore CASILLO si esprime favorevolmente sul disegno di legge all'esame, pur osservando che esso è per alcuni versi limitativo e che sarebbe opportuno predisporre una normativa generale sulle visite dei parlamentari presso i diversi soggetti pubblici.

Il senatore DELFINO condivide l'impostazione del disegno di legge in titolo, ma rileva che, considerato l'eccesso di legislazione che caratterizza l'ordinamento italiano, la questione delle visite dei parlamentari alle strutture militari, che riveste di per sè notevole importanza, potrebbe essere risolta con disposizioni regolamentari ove non si riscontrassero limitazioni poste per legge. Chiede a tale proposito di conoscere il parere del rappresentante del Governo.

Il senatore RAMPONI condivide le osservazioni del senatore Delfino e, per quanto riguarda la formulazione della normativa in materia di accesso dei parlamentari alle strutture militari, ritiene preferibile una indicazione di massima, quale quella riguardante le strutture preposte all'alloggio, al vitto e al benessere dei militari, senza addentrarsi in specificazioni troppo minuziose che potrebbero in ultima analisi limitare le facoltà attribuite ai membri delle Camere.

Nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni del senatore Ramponi, il senatore DE NOTARIS rileva che il disegno di legge di cui è primo firmatario intende comunque delineare una normativa equilibrata, che tenga conto anche delle particolari esigenze delle Forze armate e dei comandi.

Il senatore FRONZUTI esprime un avviso favorevole al disegno di legge in titolo, rilevando altresì che esso dovrebbe riguardare non solo le Forze armate ma anche i Corpi di polizia a ordinamento militare.

Il senatore LORETO desidera a sua volta rilevare che si può ravvisare una contraddizione tra quanto previsto al terzo comma dell'articolo 1 (possibilità di visita dei parlamentari anche non in presenza dei comandanti) e quanto invece disposto nel primo comma dell'articolo 2, ove si prevede che nel corso della visita il parlamentare viene affiancato da un ufficiale.

Il sottosegretario per la difesa SILVESTRI desidera manifestare le profonde e motivate perplessità del Governo al cospetto di una normativa che sembra ledere in modo grave alcuni ineludibili principi di ordinata disciplina della vita militare. Non si tratta peraltro di una astratta opposizione di principio, poichè il Governo intende offrire piena e convinta collaborazione alla esplicazione del diritto di sindacato ispettivo da parte dei parlamentari: a tale riguardo tuttavia sarebbe, a suo avviso, più opportuna una iniziativa di carattere regolamentare, piuttosto che di normazione primaria. Ove si volesse decidere in tal senso, il Governo sin da ora s'impegna a fornire un contributo concreto e fattivo. Il sottosegretario Silvestri desidera infine osservare che sembra essere fortemente in contrasto con la normativa della «legge dei principi» la parte del disegno di legge che prevede la facoltà, per i singoli parlamentari, di incontrarsi con gli organismi della Rappresentanza militare.

Il presidente BERTONI, nel riassumere il contenuto della discussione, ne desume l'orientamento di larga parte della Commissione ad esprimere un parere favorevole al disegno di legge in esame, osservando inoltre che sono stati formulati taluni rilievi che potrebbero essere recepiti sotto forma di osservazioni da aggiungere al parere.

Tali rilievi riguardano la possibilità o meno di ricorrere anche ad una normativa di carattere regolamentare, l'opportunità di limitare l'applicazione della normativa in discussione alle aree logistiche delle Forze armate, la necessità di superare la discrasia poc'anzi rilevata dal senatore Loreto.

Alle considerazioni svolte dal presidente BERTONI aderisce il relatore DOLAZZA, il quale fa altresì presente che attende da tempo risposta, da parte del Ministro della difesa, una sua interrogazione, concernente proprio il problema delle visite dei parlamentari alle strutture militari.

La Commissione conferisce quindi il mandato al senatore Dolazza a redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Vengono altresì approvate dalla Commissione le osservazioni relative alla limitazione all'area logistica e alla necessità di superare la possibile incongruenza rilevata dal senatore Loreto in merito alla necessaria presenza o meno di ufficiali durante le visite dei parlamentari. Viene invece respinta la proposta di osservazione riguardante la possibilità di disciplinare la materia, almeno in parte, con strumenti regolamentari.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 757****Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Il personale sanitario dipendente degli organismi di cui all'articolo 4 deve possedere, oltre agli stessi requisiti e agli stessi titoli per accedere al livello iniziale delle corrispondenti carriere del Servizio sanitario nazionale, anche i requisiti psico-attitudinali richiesti per l'idoneità al servizio militare incondizionato nonché avere conseguito la specifica formazione militare prevista nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

2. L'impiego degli ufficiali medici e farmacisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare è a tempo pieno o a tempo definito, ferma restando la piena disponibilità verso l'amministrazione militare per specifiche esigenze.

3. Agli ufficiali appartenenti ai Corpi militari, in quanto operano per la tutela della salute del cittadino, anche non militare, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante secondo le norme vigenti, un'indennità mensile lorda pensionabile nelle misure previste dalla allegata tabella A.

4. Agli ufficiali di cui al comma 2 è consentito l'esercizio dell'attività professionale libera, fuori dell'orario di lavoro, anche all'interno delle strutture sanitarie militari, tenuto conto delle particolari esigenze organizzative di esse, o all'esterno di esse, con esclusione di strutture private convenzionate con organismi e servizi rientranti tra quelli indicati all'articolo 4. Le modalità per lo svolgimento dell'attività professionale sono stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

5. Tutti coloro che beneficiano dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale possono, a richiesta, essere ricoverati o assistiti in regime di day hospital, ovvero sottoposti a particolari accertamenti specialistici, nei limiti previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, nelle strutture sanitarie militari. Delle relative quote di assistenza di spettanza del Servizio sanitario Nazionale e di tutti gli altri proventi per prestazioni effettuate da strutture sanitarie militari nel corso di ciascun esercizio finanziario si fornisce il conto consuntivo nel Piano sanitario triennale e di essi si tiene conto in sede di determinazione dell'importo annuale del Fondo sanitario nazionale e dello stato di previsione del Ministero della difesa.

6. La definizione delle modalità di formazione del personale del servizio della sanità militare è demandata al Regolamento di attuazione della presente legge.



*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per la partecipazione al concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo presso il servizio della sanità militare il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso, non deve avere oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le particolari disposizioni di legge che prevedono per talune categorie di cittadini, l'elevazione di tale limite».

6.1

DELFINO, DE NOTARIS

*Sopprimere il comma 2.*

6.2

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in attesa del riordino delle Forze Armate, la possibilità di ricovero, di assistenza in regime di day hospital e di assistenza diagnostica ambulatoriale, a titolo oneroso a favore del personale militare e civile della Difesa di cui al d.p.r. 5 giugno 1976, n. 1076, è estesa al coniuge e ai familiari di primo grado o conviventi di detto personale, con modalità che dovranno essere stabilite da un regolamento da emanare, a cura del Ministero della difesa, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, in modo da rendere l'estensione compatibile con l'assolvimento prioritario dei compiti istituzionali delle Forze Armate.

5-bis. Per le prestazioni di cui sopra si applicano le norme vigenti per il servizio sanitario nazionale senza alcuno onere a carico di quest'ultimo.

5-ter. Il Ministro della sanità, con propri decreti da emanare sentita la regione interessata e di concerto con il Ministro della difesa, accerta la rispondenza delle strutture della sanità militare ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per il servizio sanitario nazionale.

5-quater. A seguito di quanto previsto dal presente articolo si intendono abrogati gli articoli del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al d.p.r. 5 giugno 1976, n. 1076, che definiscono la onerosità dei servizi forniti dalle strutture sanitarie militari».

6.3

IL GOVERNO

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

73ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozi.**La seduta inizia alle ore 16,30.***PER L'ELEZIONE DEL SENATORE VELTRI**  
(A003 000, C06ª, 0004ª)

Il presidente FAVILLA, a nome di tutta la Commissione, formula un saluto all'indirizzo del neoeletto senatore Massimo Veltri, nuovo componente della Commissione finanze e tesoro.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge:****(555) GUALTIERI ed altri - *Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche***  
(A007 000, C06ª, 0016ª)

Il presidente FAVILLA, dopo aver ricordato che la Commissione ha già approvato in sede referente il disegno di legge in titolo il 17 maggio scorso, propone di richiederne al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, conviene con la proposta del Presidente.

**IN SEDE REFERENTE****(1731) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione***

(Esame e rinvio)

Il relatore GUGLIERI riferisce sul provvedimento, giunto ormai - egli afferma - alla sesta reiterazione, essendo il precedente decreto-legge

n. 78 del 1995 decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Il punto centrale del decreto-legge, il cui impianto rimane sostanzialmente invariato rispetto al precedente, è costituito dalla istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza, indispensabile corollario, sul fronte dei controlli, dell'introduzione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente.

Tenuto conto che non è stato finora possibile esitare positivamente i precedenti decreti-legge, principalmente a causa delle incertezze che hanno caratterizzato l'orientamento dell'Esecutivo nella formulazione di proposte emendative continuamente preannunziate e mai formalizzate, risulta ormai improcrastinabile una autonoma decisione parlamentare per avviare e concludere, in tempi brevi, la definitiva conversione del provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI, ribadendo il giudizio favorevole già espresso in sede di esame dei precedenti decreti-legge decaduti, ed in particolare sulla istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza, giudica inopportuna la decisione del Governo di ripresentare senza alcuna modificazione il testo del decreto-legge n. 78 non convertito. Si dichiara, inoltre, favorevole in linea di principio all'estensione dei controlli anche ad altri settori della pubblica amministrazione - non disconoscendo peraltro la particolare delicatezza dell'intera questione - e chiede al rappresentante del Governo, con riferimento all'articolo 1 del decreto in conversione, i motivi della esclusione degli ispettori del SIS dall'accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. Con riferimento, invece, all'articolo 2, esprime perplessità sulla possibilità che siano nominati ispettori del SIS magistrati in pensione, procuratori e avvocati dello Stato: come accade per altri settori della pubblica amministrazione, infatti, sembra che tali categorie godano di una sorta di «riserva esclusiva» per l'accesso a organismi di particolare delicatezza. Sarebbe, pertanto, opportuno consentire l'accesso anche ad altre figure professionali che offrono certamente le stesse garanzie in termini di professionalità e competenza.

L'oratore rileva, infine, la eccessiva sproporzione tra gli emolumenti previsti per gli ispettori e quelli per il resto del personale dell'istituendo Servizio.

Il senatore VENTUCCI, dichiarandosi favorevole all'istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza, sottolinea la stretta correlazione tra l'operatività di tale organismo di controllo e la introduzione dell'accertamento con adesione da parte del contribuente. Per quanto riguarda l'estensione dei controlli anche ad altri settori della pubblica amministrazione, appare opportuno avviare questa prima fase di carattere sperimentale esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria. Più in generale, per quanto riguarda gli ispettori, condivide le perplessità formulate dal senatore Vigevani sulle nomine come previste dall'articolo 2, comma 1.

Interviene successivamente il senatore PAINI, il quale sottolinea che la istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza deve essere valutata congiuntamente ad un riassetto complessivo dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto della necessità di riequilibrare le retribuzioni dei dipendenti con le responsabilità loro attribuite; non va dimenticato infatti che tale squilibrio può, in qualche caso, costituire la base sulla quale si innestano comportamenti illeciti.

Sull'opportunità di estendere tali controlli anche ad altri settori della pubblica amministrazione egli si dichiara favorevole, in linea di principio, ma solo dopo che tale funzione di controllo sia stata già ampiamente sperimentata nel settore tributario.

Per quanto riguarda, invece, le competenze e l'attività del SECIT, solleva non poche perplessità il sostanziale ridimensionamento di tale organismo, come conseguenza degli specifici poteri di direttiva attribuiti al Ministro delle finanze in ordine ai controlli da effettuare.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo per la replica, il relatore GUGLIERI ribadisce la stretta correlazione tra l'istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza e l'applicazione del concordato con adesione del contribuente, dovendosi intendere l'organismo di controllo come necessario contrappeso alla accresciuta discrezionalità attribuita ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Condividendo, inoltre, le considerazioni svolte nel corso del dibattito su particolari aspetti del provvedimento - emolumenti per gli ispettori ed estensione dei controlli anche ad altri settori della Pubblica Amministrazione - ritiene indispensabile che la Commissione giunga all'esame dell'articolato dopo un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, allo scopo di definire un orientamento comune, finalizzato alla rapida conversione del provvedimento.

Il sottosegretario VOZZI dichiara che il Governo ha ritenuto di dover ripresentare senza nessuna modifica il testo del decreto-legge precedentemente decaduto, non essendo ancora maturate le necessarie intese all'interno del Consiglio dei Ministri per la definitiva formulazione delle proposte emendative, anche se risulta ormai avviato un complessivo ripensamento delle disposizioni relative al Servizio ispettivo di sicurezza. È ferma intenzione dell'Esecutivo - prosegue il Sottosegretario - consentire la rapida conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento, non senza il necessario approfondimento di tutte le questioni sollevate nel dibattito. In particolare, per quanto riguarda l'estensione dei controlli ad altri settori della Pubblica Amministrazione, il Governo si riserva di valutarne l'opportunità solo dopo aver avviato i controlli sull'Amministrazione finanziaria.

Su specifica richiesta del senatore VIGEVANI, relativa alla estensione dei requisiti per le nomine a ispettore anche ad altre categorie, il SOTTOSEGRETARIO fa presente che la questione coinvolge direttamente gli aspetti organizzativi del SIS attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri.

Il presidente FAVILLA, dopo aver ricordato che i magistrati in pensione ricoprono molto spesso cariche anche nell'ambito delle varie com-

missioni tributarie, propone alla Commissione di fissare per le ore 15 di giovedì 1° giugno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00596*

Il senatore VIGEVANI sollecita la risposta in Commissione alla interrogazione in titolo da lui presentata concernente la riammissione in servizio dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria condannati per corruzione e concussione.

Il presidente FAVILLA assicura che si farà interprete presso il Governo di tale richiesta.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995****86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**ZECCHINO**

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

(1093) *Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(676) **BERGONZI** ed altri: *Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore*

(931) **SALVI** ed altri: *Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(1167) **PALOMBI** ed altri: *Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(1420) **FOLLONI** ed altri: *Riforma della scuola secondaria superiore e prolungamento dell'obbligo scolastico*

**e petizione n. 52** attinente ai suddetti disegni di legge  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 marzo scorso. Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Brienza aveva svolto propria relazione e avevano già avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo. Su proposta del relatore la Commissione aveva altresì deliberato di istituire un Comitato ristretto che, tuttavia, non si è mai riunito. In esito ad un incontro con il ministro Lombardi tenutosi in Ufficio di Presidenza, (sul quale il Presidente ha riferito alla Commissione il 29 marzo scorso), tutti i Gruppi avevano infatti aderito alla proposta del Ministro di assicurare precedenza al tema dell'autonomia scolastica e della riforma del Ministero, tema sul quale era stata preannunciata la presentazione di un disegno di legge governativo, a tutt'oggi non ancora pervenuto al Parlamento.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha peraltro deliberato, il 17 maggio scorso, di rimettere i disegni di legge alla sede plenaria. Si è

infatti ritenuto necessario chiedere al Governo chiarimenti sia in ordine al protrarsi delle attività di sperimentazione ordinamentale nelle scuole (che, precorrendo il lavoro parlamentare, rischiano di condizionarne gli esiti) sia in merito ad alcune dichiarazioni del ministro Lombardi relative all'esigenza di assicurare priorità alla questione dell'elevamento dell'obbligo scolastico a sedici anni

Il sottosegretario CORRADINI assicura che non vi è contrasto tra le dichiarazioni recentemente rese alla stampa dal ministro Lombardi e le priorità concordate tra Governo e Parlamento. Tali dichiarazioni si riferivano infatti esclusivamente all'esigenza di procedere in tempi ragionevolmente brevi ad una riforma ormai lungamente attesa dal mondo della scuola. Il disegno di legge governativo sull'autonomia scolastica è peraltro ormai prossimo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri ed è auspicio comune che esso possa essere esaminato con sollecitudine dal Parlamento. L'autonomia scolastica e la riforma del Ministero sono infatti, a giudizio del Governo, presupposti imprescindibili della riforma della scuola secondaria superiore.

Il presidente ZECCHINO chiede ulteriori precisazioni in ordine al protrarsi delle attività di sperimentazione, nonostante le reiterate richieste di sospensione avanzate in sede parlamentare in vista della elaborazione di un organico testo di riforma della scuola secondaria superiore.

Il sottosegretario CORRADINI ricorda a tale proposito la propria esperienza di Presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI). Il Consiglio ha infatti atteso lungamente prima di esprimere il proprio parere sulle richieste di passaggio ad ordinamento di alcune sperimentazioni, proprio al fine di verificare la praticabilità di una sollecita approvazione parlamentare della riforma della secondaria superiore. La decisione di esprimersi su tali richieste è stata infine assunta dal Consiglio allo scopo di non mortificare ulteriormente le scuole che - in una situazione di vuoto legislativo - avevano tentato di riformare per quanto possibile programmi ormai obsoleti.

Il relatore BRIENZA chiede al Sottosegretario di chiarire inequivocabilmente se il Governo ritenga ancora prioritaria la questione dell'autonomia scolastica, ovvero attribuisca maggiore urgenza all'elevamento dell'obbligo. A suo giudizio, tale ultima questione non può infatti essere affrontata disgiuntamente rispetto all'intera riforma della scuola secondaria superiore, il cui esame è stato espressamente sospeso dalla Commissione in attesa della presentazione da parte del Governo del disegno di legge sull'autonomia.

Quanto poi al problema delle sperimentazioni, egli dichiara di concordare con i rilievi del Presidente, ricordando a sua volta le esplicite richieste di sospensione avanzate dalla Commissione ai competenti direttori generali del Ministero.

Il senatore PRESTI osserva con rammarico come la burocrazia ministeriale proceda a volte completamente al di fuori delle indicazioni espresse a livello politico. La vicenda delle sperimentazioni rappresenta,

a suo giudizio, un deprecabile esempio di tale inqualificabile prassi, che di fatto vanifica il lavoro e il ruolo del Parlamento.

Per quel che riguarda l'ordine di priorità degli argomenti che la Commissione dovrà affrontare nel prossimo futuro, egli ritiene che autonomia scolastica, elevamento dell'obbligo a sedici anni e riforma del triennio della secondaria superiore non possano essere disgiunti. Auspica pertanto un sollecito esame congiunto di tali questioni, nell'ambito del quale sia possibile individuare altresì gli strumenti più adatti per riconoscere valore dirigenziale all'attività dei presidi. A tale ultimo proposito, egli ritiene infatti assai significativo che numerose organizzazioni sindacali non abbiano sottoscritto il recente contratto collettivo di lavoro relativo al comparto scolastico ed invita il Governo a riaprire le trattative, in considerazione della validità degli argomenti addotti dalle associazioni non firmatarie.

Il senatore BISCARDI ritiene che le dichiarazioni rese dal ministro Lombardi in ordine alla urgenza della riforma del biennio non siano in contrasto con l'intesa raggiunta in sede parlamentare sull'attribuzione di priorità al tema dell'autonomia. Il Ministro si è infatti limitato a riprendere alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio; peraltro, autonomia scolastica e riforma del Ministero ben si conciliano con una riforma della istruzione secondaria limitata al primo biennio. Diverso sarebbe il discorso relativamente alla riforma del successivo triennio.

Quanto alla preannunciata proposta governativa sull'autonomia, egli esprime invece il timore che essa sia ispirata ad un eccessivo centralismo, nonostante le indicazioni a favore del decentramento già più volte espresse in sede parlamentare.

Il senatore Biscardi ricorda infine, con riferimento al protrarsi delle attività di sperimentazione, che in passato ciò corrispose ad una precisa linea politica di riforma interna dell'Amministrazione, volta a compensare la mancanza di riforme legislative. A questo punto, tuttavia, in vista di un sollecito esame congiunto dei temi dell'autonomia, della riforma dell'Amministrazione e dell'innalzamento dell'obbligo, non appare ulteriormente rinviabile una completa sospensione delle sperimentazioni, anche al fine di non perseguire obiettivi difformi rispetto alle indicazioni di competenza del Parlamento.

La senatrice ALBERICI rileva come sarebbe stato preferibile discutere su proposte concrete del Governo anziché attardarsi su dichiarazioni di intenti. Gli orientamenti manifestati dal Presidente del Consiglio, successivamente ripresi dal ministro Lombardi, sono peraltro indubbiamente motivati. L'innalzamento dell'obbligo scolastico è infatti una questione di estrema urgenza, essendo intimamente connesso alle prospettive del mercato del lavoro e della riforma del sistema pensionistico. Esso può a buon diritto essere affrontato contestualmente all'autonomia scolastica, anche se appare a questo punto essenziale conoscere gli orientamenti del Governo in ordine alla presentazione di proprie proposte in materia.

Il presidente ZECCHINO prende conclusivamente atto delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario e dagli intervenuti, convenendo sull'opportunità di procedere all'esame dei provvedimenti in materia di auto-



nomia non appena sarà pervenuto l'atteso disegno di legge governativo; in quella sede si valuterà se e in che modo affrontare contestualmente il problema dell'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Invita comunque il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per sospendere le attività di sperimentazione in attesa delle indicazioni del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*SU TALUNI PROBLEMI DELLA SCUOLA*  
(A007 000, C07, 0038)

La senatrice PAGANO rappresenta la situazione di ingiustizia venutasi a creare a danno degli alunni privatisti, le cui domande di ammissione agli esami di maturità non sono state accettate dai provveditorati a causa di una circolare che ha anticipato (rispetto all'anno scolastico scorso) il termine di presentazione dal 31 al 15 marzo, circolare peraltro pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* solo in data 1° aprile.

Il sottosegretario CORRADINI assicura l'interessamento del Governo sulla vicenda.

*IN SEDE REFERENTE*

(821) *Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori*

(1629) *Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria*

(331) *MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari*

(1656) *LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori*

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in titolo erano stati assegnati in sede deliberante e discussi congiuntamente il 17 maggio scorso; poichè, in pari data, i senatori Bevilacqua, Vevante Scioletti, Battaglia, Frigerio, Brienza, Maffini, Scaglione e Presti hanno richiesto, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, che il disegno di legge n. 1626 fosse rimesso alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea, la Presidenza del Senato ha disposto, per connessione, la rimessione alla sede referente anche dei disegni di legge nn. 821, 331 e 1656. L'esame congiunto dei provvedimenti proseguirà pertanto in sede referente. Dopo aver espresso l'auspicio che la richiesta di rimessione alla sede referente sia stata motivata dall'esigenza di un pieno coinvolgimento del Senato su un argomento di così grande rilievo, egli propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali finora svoltesi.

Conviene la Commissione.

Il presidente ZECCHINO fa poi presente l'opportunità di proseguire la seduta odierna al termine di quella dell'Assemblea, in considerazione

dell'oggettiva difficoltà di programmare ordinatamente i lavori di Commissione a causa della costante sovrapposizione delle sedute d'Aula. Anche per quel che riguarda la prossima settimana, allo stato non è possibile programmare l'attività della Commissione non essendo ancora disponibile il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Sull'ordine dei lavori si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BEVILACQUA, LORENZI, ALBERICI, DI MAIO, MERIGLIANO e SCAGLIOSO.

In esito a tale dibattito, il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta di domani.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DEL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani mercoledì 24 maggio, alle ore 16,30 è anticipata alle ore 15; il relativo ordine del giorno è integrato dal seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 821, 1629, 331 e 1656.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

95ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BOSCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti e per i lavori pubblici Testa.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari***  
(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Rinvio dell'esame)  
(L014 078, C08ª, 0002ª)

Su proposta del senatore DEMASI, la Commissione conviene di rinviare l'esame della proposta di nomina in titolo, al fine di approfondire il curriculum del candidato indicato ed esprimere quindi un parere maggiormente ponderato.

***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste***  
(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Rinvio dell'esame)  
(L014 078, C08ª, 0003ª)

Su proposta del senatore DEMASI, la Commissione conviene di rinviare l'esame della proposta di nomina in titolo, al fine di approfondire il curriculum del candidato indicato ed esprimere quindi un parere maggiormente ponderato.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1700) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BACCARINI, illustra il provvedimento in titolo che autorizza la realizzazione di interventi straordinari connessi all'or-

ganizzazione e allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino, che si svolgeranno nel 1997 nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno nello stesso anno nella città di Bari. Il decreto-legge, che reitera, con talune modificazioni, il decreto-legge n. 38 del 1995, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, disciplina nei Capi I e II la programmazione e le modalità di esecuzione delle opere di viabilità e degli interventi a carattere locale, connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci, mentre nel Capo III definisce le procedure per la programmazione e la realizzazione di interventi straordinari connessi allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

Dopo la disamina dell'articolato, il relatore, dando conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto, fa presente che l'articolo 3, comma 1, annovera anche il completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo fra le opere che possono essere realizzate subordinatamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione; è stata poi soppressa la disposizione che prevedeva l'applicazione della procedura di cui all'articolo 7, in merito al programma di interventi per i Campionati mondiali di sci, anche alle successive variazioni del programma stesso. La Camera dei deputati ha altresì eliminato la previsione in base alla quale la conferenza di servizi per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7 poteva essere convocata anche in seguito all'approvazione delle varianti al programma. Inoltre, è stata soppressa la previsione di una conferenza di servizi anche per le opere di competenza degli enti locali. Il testo approvato dal Senato recava, per gli interventi relativi ai Campionati di sci di cui all'articolo 7 (diversi cioè dalle opere di viabilità a carico del bilancio dell'ANAS) una spesa di complessivi 26 miliardi, che nel testo in esame sono stati ridotti a 11. Circa i Giochi del Mediterraneo, il testo in esame, rispetto a quello approvato dal Senato, registra un aumento dei fondi a disposizione per le attività organizzative e gestionali pari a 20 miliardi (articolo 10, comma 1, lettera b). Sempre relativamente ai Giochi del Mediterraneo, il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevede un comitato di coordinamento e alta vigilanza per la loro organizzazione; il Senato, invece, lo aveva soppresso attribuendo le relative funzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un Ministro all'uopo delegato. All'articolo 12, relativo alle procedure per la definizione del programma di interventi da realizzare per i Giochi del Mediterraneo, è venuta meno la procedura di consultazione pubblica sul medesimo programma, prevista nel testo del Senato. Allo stesso articolo è stata soppressa la disposizione che prevedeva la presenza del direttore dell'aeroporto e del presidente dell'autorità portuale, nell'ambito della conferenza di servizi che dovrà semplificare l'attività amministrativa volta all'approvazione dei progetti dei singoli interventi. Infine è venuta meno la previsione, contenuta nell'articolo 12, comma 5, secondo la quale si sarebbe potuto includere nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione.

Il relatore esprime l'avviso che alcune delle modifiche introdotte dalla Camera siano condivisibili, mentre sarebbe opportuno ripristinare

la distribuzione dei fondi per l'organizzazione dei campionati mondiali di sci e dei Giochi del Mediterraneo prevista nel testo licenziato dal Senato. Auspica comunque che si possa approvare rapidamente il provvedimento, data l'urgenza di realizzare le opere ivi previste nei tempi necessari.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

**81ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(48) FERRARI Francesco e CAMO.** - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

**(403) BORRONI ed altri.** - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente FERRARI dà lettura del parere che il senatore Cusimano ha testè presentato (Em. 6.100) all'articolo 6 del testo unificato dei disegni di legge, preso a base dalla Commissione, nell'intento di soddisfare le condizioni poste nel parere della Commissione affari costituzionali; nell'emendamento si prevedono, per il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, quattordici membri, fra i quali sono presenti anche un rappresentante del Ministero del Commercio con l'estero, sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome e un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.

Tale emendamento, egli aggiunge, sarà subito trasmesso alla 1ª Commissione per il relativo parere: la Commissione prende atto.

Il senatore DUJANY chiede di conoscere il testo del parere della 1ª Commissione e se la procedura seguita sia conforme alle norme regolamentari.

Il presidente FERRARI, premesso di avere dato comunicazione del parere della 1ª Commissione nella seduta del 17 maggio scorso, dà nuovamente lettura di tale testo e precisa che la procedura seguita è un atto dovuto in pieno ossequio alla norma di cui all'articolo 40 (pareri obbligatori), commi 5 e 6, e all'articolo 41 (procedura delle Commissioni in sede deliberante), comma 5, del Regolamento del Senato.

Aggiunge che l'emendamento del senatore Cusimano introduce la parità fra le componenti statale e regionale, anche se, come egli ha avuto modo di rilevare, si tratta di competenze che la normativa attribuisce al Ministero.

Il senatore DUJANY chiede che la Commissione si pronunci sugli emendamenti da lui presentati ai singoli articoli.

Il presidente FERRARI fa rilevare che all'esame dei singoli articoli del testo unificato si passerà subito dopo l'acquisizione del parere della 1ª Commissione.

Il senatore DUJANY sottolinea che se emergerà una posizione diversificata occorrerà rimettere l'esame all'Assemblea.

Il presidente FERRARI rileva che la remissione all'Assemblea, per i casi in cui la Commissione competente non si uniformi al parere della 1ª Commissione, è esplicitamente prevista dal citato comma 6 dell'articolo 40 del Regolamento. D'altra parte, - egli aggiunge - si potrà parlare di remissione o meno all'Assemblea solo dopo che questa Commissione - acquisito il parere sull'emendamento ed esaminato il merito degli articoli e dei relativi emendamenti - avrà deliberato in senso contrario o conforme al parere stesso.

Il relatore DEGAUDENZ osserva che nell'emendamento del senatore Cusimano c'è la precisa e chiara volontà di recepire il parere della 1ª Commissione attraverso la pariteticità delle componenti statale e regionale. Chiedere sull'emendamento il parere della 1ª Commissione è nel pieno rispetto della procedura regolamentare, ferma restando la competenza di questa Commissione a deliberare nel merito.

Il senatore ROBUSTI evidenzia che, da un lato, c'è l'esigenza della Commissione a mantenere la competenza in sede deliberante sul disegno di legge, mentre, dall'altro, sussiste l'esigenza, manifestata dal senatore Dujany, a mantenere certe prerogative delle Regioni. Invita, quindi, a salvaguardare ambedue le esigenze.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09\*, 0045\*)

Il presidente FERRARI fa presente che per la seduta della Commissione di domani il Ministro ha confermato la sua partecipazione per svolgere comunicazioni sull'Eima.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**INDUSTRIA (10ª)****MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995****149ª Seduta***Presidenza del Presidente***CARPI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1505) BAGNOLI ed altri. Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica**

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente alla Commissione la relatrice BALDELLI la quale osserva, preliminarmente, che il disegno di legge in titolo si propone di stabilire un regime triennale di incentivi, per una spesa complessiva di 75 miliardi, per iniziative di risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica artistica. La legge n. 188 del 1990 ha accordato una particolare tutela al settore, in considerazione della sua grande rilevanza culturale ed economica; tuttavia, essa non è sufficiente a contemperare l'esigenza di consolidare la tradizione delle aziende del settore con quella di sviluppare la loro efficienza produttiva e commerciale, tutelando al tempo stesso la salute e l'ambiente. Lo strumento normativo in esame si rende ancora più necessario se si pone mente al fatto che le imprese operanti nel settore sono classificate tra le aziende insalutari di prima classe e che il ciclo di produzione prevede l'impiego di materiali rischiosi. Inoltre, poichè l'ammmodernamento degli impianti deve essere compatibile con le caratteristiche artistiche delle produzioni e spesso non è materialmente possibile, nè opportuno, intervenire con misure di adeguamento, si rende necessario operare scelte di delocalizzazione. Il disegno di legge in titolo prevede, pertanto, la concessione alle aziende di contributi in conto capitale; la loro ripartizione è, invece, affidata alle regioni e alle province autonome, in base a criteri definiti dalla Conferenza permanente Stato-regioni. La relatrice osserva, poi, che sarebbe opportuno stabilire un criterio di ripartizione delle risorse non automatico, ma che rifletta le esigenze delle imprese che si localizzano in particolari bacini; per realiz-



zare una ripartizione più equa occorrerebbe, inoltre, collegare la ripartizione delle risorse alle esigenze della programmazione generale dell'intervento, demandata appunto alla Conferenza Stato regione. Un'ulteriore modifica potrebbe, infine, riguardare il comma 2 dell'articolo 6, per stabilire solo i criteri di individuazione dei componenti del comitato consultivo e non l'indicazione specifica dei singoli membri.

Si apre il dibattito.

Il senatore BAGNOLI esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dalla relatrice e si dichiara favorevole alle proposte emendative preannunciate.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede delucidazioni sulle modalità di erogazione dei contributi alle aziende interessate nonché sulle tipologie di intervento suscettibili di finanziamento. Esprime, infine, preoccupazione per l'eventualità che si crei un precedente tale da innescare processi emulativi rovinosi per la finanza pubblica.

La relatrice BALDELLI fa presente che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'agevolazione relativa alla concessione del contributo in conto capitale non deve eccedere il 60 per cento della spesa sostenuta dalle imprese. Le ragioni dell'erogazione di risorse «a fondo perduto» vanno ricercate nell'esigenza di venire incontro alle problematiche ambientali e di tutela della salute del lavoratore, nonché in quella di sostenere l'industria ceramica di tipo artistico e decorativo.

Il senatore MASIERO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri; ritiene inoltre che, conformemente alle leggi del libero mercato, le imprese debbano provvedere autonomamente ad approntare gli strumenti per affrontare i problemi annessi alla produzione.

Il senatore CANGELOSI esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge - che non contrasta, nelle sue finalità, con i principi della concorrenza - e dichiara di intendere sottoscrivere il disegno di legge n. 1505.

Il senatore PERIN ritiene che lo Stato non disponga di risorse finanziarie sufficienti per sovvenire alle iniziative di delocalizzazione degli impianti di produzione non conformi ai requisiti di tutela dell'ambiente.

La relatrice BALDELLI ribadisce che l'intento del disegno di legge è quello di individuare risorse finanziarie per garantire ad attività di grande pregio artistico uno sviluppo compatibile con l'ambiente; quanto alle procedure di erogazione dei fondi, pone in rilievo il ruolo del Comitato di cui all'articolo 6, che le regioni o le province autonome possono istituire proprio in merito ai progetti di risanamento e di delocalizzazione presentati dai soggetti interessati.

Il sottosegretario ZANETTI esprime l'apprezzamento del Governo per il disegno di legge in titolo che si propone soprattutto di coniugare

la compatibilità con l'ambiente dell'esercizio di attività rientranti nel settore della ceramica artistica e di qualità. La presentazione di emendamenti governativi al disegno di legge comunitaria 1995( atto Senato n. 1600), con i quali sono state proposte modifiche alla citata legge n. 188 del 1990, ha consentito di far venir meno le osservazioni formulate dalla Commissione della Comunità europea in merito alla individuazione dei marchi da apporre ai prodotti delle ceramiche italiane e che avrebbero potuto svalutare quelle prodotte negli stati membri della UE.

Su proposta del presidente CARPI, la Commissione stabilisce di fissare alla giornata di martedì 30 maggio il termine di presentazione degli emendamenti e, in attesa che pervengano i prescritti pareri delle Commissioni consultate, conviene nel rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

109ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, rispettivamente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CISNAL, CISAL e CONFISAL, i signori Mollicone e Cutillo, Papa e Simeoni, Abbatino e Scola.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro: audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISNAL, CISAL e CONFISAL (R048 000, C11ª, 0003ª)**

Il presidente SMURAGLIA, illustrati gli scopi dell'indagine conoscitiva, invita gli auditi a prendere la parola.

Interviene per primo il signor MOLLICONE, rappresentante della CISNAL, il quale sottolinea in primo luogo come la normativa in materia di orario di lavoro sia ormai molto datata: ritiene pertanto opportuno che il Parlamento intervenga a fissare in modo più conforme alle esigenze dei tempi l'orario legale di lavoro, pur rilevando che la contrattazione collettiva ha in gran parte abbassato, ormai a 39 ore, la durata massima della prestazione lavorativa settimanale. Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1251, rispetto al quale esprime un giudizio positivo in quanto la riduzione ivi prevista dell'orario di lavoro viene incontro anche a necessità imposte dall'avanzamento tecnologico dei sistemi produttivi, anche se deve osservare che non può essere tolto troppo spazio alla contrattazione collettiva, capace, più della legge, di salvaguardare specifiche esigenze di alcuni settori. L'obiettivo dovrebbe essere, caso mai, quello di penalizzare il lavoro straordinario per renderlo meno conveniente per le imprese di quanto non lo sia attualmente. Sottolinea infine la necessità di esaminare la questione riguardante l'orario di lavoro congiuntamente a quella della qualità della vita.

Prende quindi la parola il signor PAPA in rappresentanza della CISAL, sottolineando il favore con cui la sua organizzazione sindacale

prende atto del rinnovato interesse del Parlamento verso la questione dell'orario di lavoro. Ritiene che tutti e tre i disegni di legge all'esame della Commissione siano abbastanza equi nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quanto riguarda lo spazio da riservare alla contrattazione collettiva sottolinea di aderire a quanto affermato dal signor Mollicone. Al riguardo ritiene tuttavia che vi siano alcuni settori, come ad esempio quello dei trasporti per ferrovia e per aereo, in cui l'orario di lavoro dovrebbe essere disciplinato dalla legge. Una considerazione particolare andrebbe riservata all'organizzazione del lavoro notturno, soprattutto in relazione all'usura che ciò comporta per i soggetti che vi sono sottoposti. Considerazioni positive esprime anche relativamente alla disciplina delle ferie disegnata dai provvedimenti all'esame della Commissione. Ritiene tuttavia che se appare soddisfacente la previsione di quattro settimane di riposo, sarebbe invece opportuno trovare una norma che non dia al solo datore di lavoro la discrezionalità sui tempi entro i quali il lavoratore deve usufruire di questo diritto. Giudica infine positivamente il disegno di legge n. 1347 che mette in relazione i tempi di lavoro degli individui e i loro tempi di vita al di fuori dal lavoro, disegnandone una possibile integrazione.

Interviene infine il signor ABBATINO in rappresentanza della CONFESAL, il quale sottolinea che la sua organizzazione sindacale ritiene prioritario un aumento dell'occupazione, che può essere ottenuto sia mediante una riduzione dei costi sia mediante una riduzione dell'orario di lavoro. Ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe tenere conto dell'ampia diversificazione relativa all'orario di cui abbisognano alcuni settori produttivi e introdurre meccanismi di flessibilità.

Il presidente SMURAGLIA chiede quale sia l'opinione degli auditi in relazione all'abolizione del divieto del lavoro notturno femminile.

Risponde per primo il signor MOLLICONE che si dichiara contrario all'abolizione del divieto.

Di avviso contrario si dichiara la signora SCOLA, che ritiene si debba giungere ad un regime di perfetta parità anche se ciò potrà essere più penoso per la donna.

Aderisce a quanto detto dalla signora Scola il signor PAPA, pur ricordando le specifiche esigenze del mondo femminile.

Il senatore DE GUIDI chiede al signor Papa se, in relazione al lavoro notturno, ritenga più opportuna una riduzione dell'orario di lavoro, ovvero un trattamento di favore sul piano previdenziale, considerando tale lavoro come usurante.

Il signor PAPA auspica che si possa intervenire su entrambi i piani.

Il presidente SMURAGLIA, ringraziando gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**SEDE REFERENTE**

**(1-104-328-765-847-909-1073-bis) Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacale**, risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 3 maggio 1995 - degli articoli 7 e 8 del testo proposto dalla 11ª Commissione permanente per un disegno di legge d'iniziativa popolare, e per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri, Smuraglia e altri, Mulas ed altri, Marchini ed altri, Spisani ed altri e Salvato

(Esame e rinvio)

Il presidente SMURAGLIA, relatore, illustra brevemente il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolato è frutto dello stralcio operato dall'Assemblea degli articoli 7 e 8 del testo unificato predisposto dalla Commissione in tema di rappresentanze sindacali unitarie, testo che il Senato ha recentemente approvato anche allo scopo di evitare i *referendum* sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970. Dichiarava quindi aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore DE GUIDI, che ritiene necessario attendere l'esito delle consultazioni referendarie e dell'*iter* della parte del disegno di legge che il Senato ha approvato e che, attualmente, è all'esame della Camera dei deputati.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore SPISANI, che ricorda come lo stralcio approvato dal Senato sia stato funzionale all'approvazione di un provvedimento che fondamentalmente tendesse a rispondere ai quesiti referendari, e dunque ad evitare i referendum. Ritiene pertanto più ragionevole un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa che si chiariscano i termini dell'intera questione.

Favorevoli a questa soluzione si dichiarano anche i senatori MANZI e MULAS.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

78ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Intervengono il ministro della sanità Guzzanti e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Condorelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, ricordato preliminarmente che nella seduta del 17 maggio 1995 si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti con i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, informa che l'emendamento del senatore Ferrari Karl, relativo al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 118 del 1972 è stato presentato fuori dei termini e pertanto non potrà essere esaminato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti al testo del decreto.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che l'emendamento 2.1 è stato accantonato, in quanto ver-tente su materia analoga ad altro emendamento riferito all'articolo 8, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3.10-bis (nuovo testo), favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo, viene posto ai voti ed accolto, con l'astensione del Presidente Alberti Casellati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.10-ter, che viene posto ai voti per parti separate; viene posta ai voti ed accolta la parte riferita alla lettera c) (favorevoli relatore e rappresentante del Governo) e la parte riferita alla lettera f) (favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo), mentre viene ritirata la parte relativa alla sostituzione della lettera g); viene altresì posta ai voti ed accolta (favorevole il relatore e il rappresentante del Governo, che propone una riformulazione che preveda il riferimento all'armonizzazione con i protocolli di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992) la parte aggiuntiva della lettera g-bis), nel testo riformulato, come pure (favorevoli relatore e rappresentante del Governo) viene accolta la parte relativa alla lettera h), nonchè l'emendamento 3.10-ter nel testo emendato.

Viene poi posto ai voti il subemendamento 3.10-quater (nuovo testo)/1, che risulta accolto, come pure risulta accolto, contrario il relatore, l'emendamento 3.10-quater (nuovo testo), come emendato.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra la seguente riformulazione interamente sostitutiva del secondo periodo dell'emendamento 3.10-quinquies (nuovo testo): «Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata».

Dopo che il ministro GUZZANTI ha ribadito il proprio orientamento contrario e che la senatrice BETTONI BRANDANI ha specificato che l'emendamento anticipa alcune disposizioni che potranno essere inserite nel futuro emanando regolamento, al fine di disciplinare le nomine eventualmente già in corso, l'emendamento 3.10-quinquies (nuovo testo), favorevole il relatore, viene posto ai voti ed accolto con la ulteriore riformulazione della senatrice Bettoni Brandani.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed accolti l'emendamento 3.11 (favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo) e (contrari il relatore e il rappresentante del Governo) l'emendamento 3.10-sexies, su cui il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è contrario.

Gli emendamenti 3.1 (nuovo testo), 3.3 e 3.7 (entrambi di identico tenore al primo emendamento), su cui il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è contrario, e per i quali il relatore e il rappresentante del Governo si erano rimessi alla Commissione, sono posti ai voti e accolti.

Ritirati gli emendamenti 3.4 e 3.8, si passa all'esame dell'emendamento 3.10-septies, in ordine al quale il ministro GUZZANTI precisa che sarebbe opportuna una riformulazione, che preveda anche figure professionali atipiche rispetto a quelle del Servizio sanitario nazionale. Dopo che il senatore DI ORIO ha insistito per la votazione dell'emendamento 3.10-septies nella formulazione originaria, tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto, come pure risulta accolto l'emendamento 3.10-octies (nuovo testo), favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo.

Ritirati gli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.5 (di identico tenore), viene posto ai voti ed accolto, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento 3.10-*novies* (nuovo testo).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.10-*decies*, che viene posto ai voti per parti separate: sono poste separatamente ai voti ed accolte le parti relative alla lettera *l-bis* (in una nuova formulazione che fa riferimento alla ricerca sia corrente che finalizzata), nonché le parti relative alle lettere *l-ter* e *l-quater*), mentre sono ritirate, dopo che il ministro GUZZANTI ha ulteriormente motivato il proprio orientamento contrario *in merito*, le parti aggiuntive di un periodo alla fine del comma 1 (relativo al finanziamento degli istituti di diritto pubblico) nonché la parte relativa alla lettera *l-quinquies*); risulta altresì accolto l'emendamento 3.10-*decies* come modificato.

Ritirato l'emendamento 3.6, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Dopo che il ministro GUZZANTI ha specificato che, con il subemendamento 4.2/1 viene anche riconosciuto un particolare punteggio per chi abbia partecipato ai corsi di medicina generale, ha la parola la senatrice BETTONI BRANDANI, la quale dichiara che potrebbe essere condivisibile solo l'ultima parte di tale subemendamento riferita al comma 4, mentre il senatore CARELLA si dichiara favorevole all'emendamento 4.2 senza la riformulazione prevista dal subemendamento 4.2/1. Il subemendamento 4.2/1, contrario il relatore, viene quindi posto ai voti per parti separate, risultando quindi respinte la parte soppressiva dell'ultimo periodo del comma 1 e la parte soppressiva del comma 3, come pure risulta respinta (con l'astensione del PRESIDENTE) l'ultima parte, sostitutiva del comma 4. Vengono quindi posti ai voti ed accolti gli emendamenti 4.2 (nuovo testo), e 4.3 (di identico tenore), su cui il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è contrario, mentre risulta precluso l'emendamento 4.1.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Sono posti ai voti ed accolti, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, di identico tenore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2; viene quindi accantonato il subemendamento 5.3/1 (per il quale non è ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente), come pure l'emendamento 5.3, cui tale subemendamento è riferito.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.1.

Dopo che il senatore CAMPUS ha sottolineato l'inopportunità di prevedere tale riforma in un decreto-legge, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1, sul quale il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è contrario.



Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Contrari il relatore e il rappresentante del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1; dopo che il senatore CAMPUS ha chiarito che il terzo periodo che viene soppresso dall'emendamento 7.2 consentirebbe l'ammissione ai corsi a prescindere dal superamento delle prove di ammissione, vengono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 7.2 (favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo) e 7.3 (favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il presidente ALBERTI CASELLATI ha dichiarato decaduto l'emendamento 8.15 per assenza del proponente, si passa all'esame dell'emendamento 8.16, in ordine al quale il senatore CARELLA specifica che la formulazione intende consentire il conferimento dell'incarico a direttori sanitari ospedalieri o a dirigenti apicali dell'area di igiene e sanità pubblica, purchè di ruolo e in servizio alla data prevista dal comma 3. Tale emendamento, per il quale il relatore si è dichiarato favorevole e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, viene quindi posto ai voti ed accolto nella nuova formulazione, mentre risulta ritirato l'emendamento 8.3.

Vengono quindi posti separatamente ai voti ed accolti il subemendamento 8.18/1 e l'emendamento 8.18, favorevole il rappresentante del Governo, nonché i subemendamenti 8.9/1 e 8.9/2, e l'emendamento 8.9, nel testo modificato.

Sull'emendamento 8.12, prendono la parola per dichiarazione di voto il senatore LAVAGNINI (che chiarisce le motivazioni della soppressione del secondo periodo del comma 4, anche alla luce della considerazione che il numero delle unità sanitarie locali è stato consistentemente ridotto); il senatore BINAGHI (il quale si dichiara contrario, in particolare tenuto conto della situazione dei piccoli ospedali); il senatore CAMPUS (il quale sottolinea che, se ora si consentisse la nomina di figure professionali non specificatamente qualificate, si potrebbe andare contro gli interessi dei cittadini); la senatrice BETTONI BRANDANI (la quale sottolinea che la formulazione del testo del decreto, oltre ad avere natura transitoria, corrisponde a richieste avanzate da molte regioni, per le difficoltà di reperire il personale); il senatore DI ORIO (che, in dissenso dal suo Gruppo, dichiara di condividere le affermazioni del senatore Campus); il senatore CARELLA (il quale si associa alle considerazioni svolte dal senatore Campus e dal senatore Di Orio) e il senatore MANARA (che si dichiara contrario all'emendamento 8.12). Tale emendamento, per il quale il relatore e il rappresentante del Governo si erano rimessi alla Commissione, viene quindi posto ai voti ed accolto.

In ordine all'emendamento 8.8, il senatore MARTELLI sottolinea l'opportunità di chiarire chi siano i reali beneficiari della disposizione, mentre il senatore CARELLA si dichiara contrario, oltre che alla riformulazione prevista con tale emendamento, allo stesso testo dell'ultimo periodo del comma 4 che, a suo avviso, andrebbe soppresso, per evitare

di preconstituire posizioni giuridiche, poi da sanare. Si associano i senatori CAMPUS e PEPE.

Tale emendamento 8.8, favorevole il relatore e contrario il rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto. Sull'emendamento 8.1 (riformulato dal senatore MANARA nel senso di sostituire la parola «potrà» con la parola «può» e di eliminare il riferimento alla precedente normativa), prendono la parola per un chiarimento il senatore BINGHI e, per dichiarazione di voto, il senatore CARELLA il quale ritiene la disposizione superflua, essendo la materia già regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; si associano i senatori CAMPUS, MARTELLI e PEPE. Tale emendamento 8.1, posto ai voti, risulta respinto, mentre risultano accolti gli emendamenti 8.4 e 8.2, di identico tenore, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo.

L'emendamento 8.11, dopo un breve intervento del senatore CAMPUS (che sottolinea l'esigenza di una più chiara formulazione che eviti una sanatoria indiscriminata) e dopo che il senatore PEPE ha ribadito l'assenza di oneri e il relatore GALLOTTI ha fornito ulteriori chiarimenti in merito, viene accantonato. Sul subemendamento 8.6/1, prende la parola per dichiarazione di voto il senatore MONTELEONE, che stigmatizza l'esistenza di troppi casi in cui concorsi, iniziati da molti anni, non siano ancora conclusi, ribadendo l'esigenza di prevedere in tal caso la revoca dei concorsi in atto. Dopo che il sottosegretario CONDORELLI ha chiarito che non si può interrompere un concorso già iniziato, stante anche la vigilanza prevista da parte degli organi di controllo, ha la parola il senatore CAMPUS, il quale ribadisce l'esistenza di concorsi bloccati da anni e il senatore TORLONTANO che insiste per la formulazione originaria dell'emendamento 8.6. Il subemendamento 8.6/1 e l'emendamento 8.6 vengono quindi accantonati, come pure viene accantonato l'emendamento 8.7.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta già convocata.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1584****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nell'allegata tabella A» aggiungere le seguenti: «rivista e corretta in base agli accordi intervenuti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 2 marzo 1995» e al secondo periodo, dopo le parole: «predetta tabella A» aggiungere le seguenti: «rivista e corretta in base agli accordi intervenuti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 marzo 1995».*

1.1

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, SERRA, GREGORELLI, LAVAGNINI, DIONISI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora fossero accertati, in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1992, 1993 e 1994, ulteriori disavanzi, rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 1, certificati e comprovanti le responsabilità di impegno di spesa a fronte o di provvedimenti nazionali o derivanti dall'incidenza sulle spese effettuate del peso della popolazione anziana residente in modo prevalente in alcune regioni, essi saranno oggetto di successivi interventi concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tesi ad integrare le quote attribuite con il presente provvedimento».*

1.2

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, SERRA, GREGORELLI, LAVAGNINI, DIONISI

**Art. 2.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale del comparto sanità che, adottati prima del 31 agosto 1993 dagli Enti e dalle unità sanitarie locali, abbiano operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e negli accordi nazionali di lavoro, sono validi ed efficaci, ancorchè soggetti a provvedimenti di contestazione, di sospensione o di revoca per autotutela, sempre che rappresentino spesa storica consolidata delle unità sanitarie locali».*

2.1

LAVAGNINI, GREGORELLI

**Art. 3.**

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovraregionale"».

**3.10-bis** (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,  
PIETRA LENZI, PETRUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento, da parte del Ministero della sanità"»;

*alla lettera f) le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»;*

*la lettera g) è sostituita con la seguente:*

«g) le convenzioni fra gli Istituti stessi e con Enti pubblici e privati su programmi per lo studio e la ricerca biomedica, per la organizzazione dei servizi sanitari, per la sperimentazione di interesse generale e per la formazione continua del personale»;

*dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*

«g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni»;

*alla lettera h), dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e».*

**3.10-ter** (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,  
PIETRA LENZI, PETRUCCI

*All'emendamento 3.10-quater N.T., sostituire le parole: «di concerto con le regioni interessate» con le altre: «sentita la regione interessata».*

**3.10-quater** (nuovo testo)/1

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Ministero della sanità di concerto con le regioni interessate procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del rego-

lamento, alla verifica della sussistenza negli Istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti».

**3.10-quater** (già em. 3.10) (nuovo testo) DI ORIO, BETTONI BRANDANI,  
TORLONTANO, PIETRA LENZI,  
PETRUCCI

*Al comma 1, alla lettera d), punto 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore specifico, redatto da una commissione di indiscussa autorevolezza del settore, designata dal comitato tecnico scientifico. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, amministrativo e sanitario».*

*Conseguentemente, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: «È abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3».*

**3.10-quinquies** (già em. 3.10) (nuovo testo) DI ORIO, BETTONI BRANDANI,  
TORLONTANO, PIETRA LENZI,  
PETRUCCI

*Al comma 1, lettera d), punto 3), sostituire le parole: «Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti» con le altre: «I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti».*

**3.11** LAVAGNINI, GREGORELLI, DIONISI

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*“1-bis. A tutto il personale laureato operante nella ricerca sperimentale e clinica va garantito uniforme trattamento giuridico, normativo ed economico, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo comune della ricerca biomedica”.*

**3.10-sexies** (già em. 3.10) DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,  
PIETRA LENZI, PETRUCCI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».*

3.1 (nuovo testo)

BINAGHI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».*

3.3 (nuovo testo)

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».*

3.7 (nuovo testo)

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale”».

3.4

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale”».

3.8

ALBERTI CASELLATI

*Sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale per gli Istituti devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici».

**3.10-septies** (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI,  
TORLONTANO, PIETRA LENZI,  
PETRUCCI

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso».

**3.10-octies** (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI,  
TORLONTANO, PIETRA LENZI,  
PETRUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici”».

**3.2**

BINAGHI

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici”».

**3.9**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici».

**3.5**

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 6 nella rubrica e al comma 1 le parole: "di base" sono sostituite con la seguente "corrente"».

**3.10-novies** (già em. 3.10) (Nuovo testo) DI ORIO, BETTONI BRANDANI,  
TORLONTANO, PIETRA LENZI,  
PETRUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:*

«l-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";

alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il suo finanziamento è riservato agli istituti di diritto pubblico";

l-ter) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";

l-quater) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";

l-quinquies) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "Ministero della sanità" sono aggiunte le seguenti: "di concerto con le Regioni interessate" e alla fine del comma, dopo le parole: "su base pluriennale" sono aggiunte le seguenti: "i quali per quanto riguarda la ricerca clinica, dovranno coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio e non coperte dai meccanismi di pagamento a prestazione (ROD o DRG), deliberati da ogni Regione"».

**3.10-decies** (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI,  
TORLONTANO, PIETRA LENZI,  
PETRUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) all'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'attività sanitaria svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è finanziata dal Ministero della sanità al quale sono rimesse apposite risorse dal Fondo sanitario nazionale"».

**3.6**

PEPE, PALOMBI, GALLOTTI



**Art. 4.**

*All'emendamento 4.2, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 e il comma 3; sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, è riconosciuto, in sede convenzionale, un punteggio non inferiore a quello stabilito per due anni di servizio quale medico di medicina generale».

4.2 (nuovo testo)/1

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)*

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali, in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 ed i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del

1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

4.2 (nuovo testo)

GALLOTTI, CARELLA, LAVAGNINI, MONTELEONE, SIGNORELLI, GREGORELLI, ALBERTI CASELLATI, XIUMÈ

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)*

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

4.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, DIONISI, CORVINO, VALLETTA

*Al comma 1, quart'ultima riga, sostituire le parole: «in attesa dell'organizzazione» con le altre: «fino al completamento dell'organizzazione».*

4.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA, MARTELLI, XIUMÈ

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero)*

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.1

GREGORELLI, LAVAGNINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero)*

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.2

PEPE

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «entro il termine» inserire la parola: «perentorio».*

**5.1**

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

*Al comma 2, dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità».*

**5.2**BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,  
DI ORIO, PIETRA LENZI

*All'emendamento 5.3, dopo le parole: «degli obiettivi» inserire le seguenti: «di sostegno alla famiglia ed alla coppia,» e dopo le parole: «procreazione responsabile,» inserire le seguenti: «di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.),»; infine, al secondo periodo dell'emendamento 5.3, sostituire le parole: «leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, nonchè dei criteri funzionali ed organizzativi stabiliti dalle leggi regionali nella definizione dei nuovi ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e dei distretti socio-sanitari di base ed infine delle necessità gestionali per il pieno funzionamento delle strutture consultoriali» con le altre: «leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996-97 a valere sul capitolo di bilancio n. 6856 del Ministero del tesoro relativo alla rubrica: "Presidenza del Consiglio dei ministri". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».*

**5.3/1**BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, MODOLO,  
CARELLA, PIETRA LENZI, DI ORIO, PE-  
TRUCCI, TORLONTANO

*Al comma 4, dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135»;*

*e, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di promozione e tutela della procreazione responsabile, nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei PSR. I criteri di riparto di tale quota, saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, nonché dei criteri funzionali ed organizzativi stabiliti dalle leggi regionali nella definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e dei distretti socio-sanitari di base ed infine delle necessità gestionali per il pieno funzionamento delle strutture consultoriali».*

5.3

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,  
DI ORIO, PIETRA LENZI, MODOLO**Art. 6.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È istituita la figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato una apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato una apposita verifica».

6.1

DIONISI, BINAGHI, MONTELEONE, XIUMÈ, LA-  
VAGNINI, MARTELLI, SIGNORELLI**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

7.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

7.2

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

*Sopprimere il comma 2.*

7.3

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

**Art. 8.**

*Sopprimere il comma 3.*

8.15

DIONISI

*Al comma 3, dopo le parole: «direttore sanitario ospedaliero» aggiungere le seguenti: «ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica».*

8.16

CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI, MODOLO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di ruolo».*

8.3

LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI

*Collocare l'emendamento 8.18 al comma 4.*

8.18/1

IL RELATORE

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di direttore sanitario della unità sanitaria locale può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" e "Organizzazione dei servizi sanitari di base"».*

8.18

DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, BETTONI BRANDANI

*All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «negli organici di personale» con le seguenti: «di candidati».*

8.9/1

IL GOVERNO

*All'emendamento 8.9, sostituire le parole: «in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica» con le altre: «di cui al comma 3».*

**8.9/2****IL RELATORE**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «potrà essere conferito», inserire le seguenti: «in mancanza negli organici di personale in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica».*

**8.9****CARELLA, GREGORELLI**

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «L'incarico di direttore» fino a: «gestione di servizi sanitari».*

**8.12****LAVAGNINI, MODOLO, CAMPUS, GREGORELLI**

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero e di distretto sanitario potrà essere conferito al personale inquadrato rispettivamente nella posizione funzionale di vice direttore sanitario e di coadiutore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982».*

**8.8****PINTO, GALLOTTI, LAVAGNINI**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà altresì essere conferito a titolare apicale di posto di ruolo sanitario che ai sensi della precedente normativa ed in particolare all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, era esonerato dal possesso della idoneità in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri».*

**8.1****LORENZI, MANARA**

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 4».*

**8.4****LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI**

*Al comma 5, sostituire le parole: «gli incarichi di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «gli incarichi di cui al comma 4».*

**8.2****GALLOTTI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale».

**8.11**

GALLOTTI

*All'emendamento 8.6, sostituire le parole: «non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei» con le altre: «non siano iniziate le prove di esame».*

**8.6/1**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei».

**8.6**

TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,  
PETRUCCI, PIETRA LENZI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1990 è prorogato al 31 dicembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del governo, sono fatti salvi gli inquadramenti conferiti con provvedimenti approvati e resi esecutivi ai sensi di legge alla data del 31 dicembre 1987».

**8.7**

BETTONI BRANDANI, VILLONE, DI ORIO, PE-  
TRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

*All'emendamento 8.13, dopo le parole: «enti pubblici» inserire le seguenti: «o privati».*

**8.13/1**

BRUGNETTINI



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione"».

**8.13**

**MARTELLI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-ter. Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario. Specificatamente, uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

**8.14**

**MARTELLI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al comma 11 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, al primo capoverso sono soppresse le parole: " Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6"».

**8.10**

**MODOLO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I primari ospedalieri, fino al raggiungimento del massimo della pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, possono chiedere di essere trattenuti in servizio indipendentemente dall'aver esercitato il diritto, eventualmente loro spettante, di riscattare precedenti anni di servizio».

**8.17**

**LAVAGNINI, GREGORELLI, BINAGHI, BRUGNETTINI**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Inquadramenti al secondo livello dirigenziale)*

1. Agli aiuti corresponsabili ospedalieri, ai vice direttori sanitari e ai coadiutori sanitari, di ruolo, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva con provvedimento formale, può essere conferito l'incarico quinquennale di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti, costituita secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

8.0.1

GALLOTTI, LAVAGNINI, XIUMÈ, GREGORELLI,  
DI ORIO, ANDREOLI, MONTELEONE, MAR-  
TELLI

All'emendamento 8.0.7, sostituire le parole: «sono inquadrati» con le seguenti: «possono essere inquadrati».

8.0.7/1

BRUGNETTINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Inquadramenti al secondo livello dirigenziale)*

1. Gli aiuti ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, di ruolo, in possesso della relativa idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni apicali, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale o in prorogatio, sono inquadrati direttamente al secondo livello dirigenziale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè alla stessa data prestino ancora servizio nella medesima posizione funzionale apicale».

8.0.7

PINTO, DI ORIO, GREGORELLI, MONTELEONE,  
XIUMÈ, MARTELLI, BRUGNETTINI, VALLETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Inquadramenti di dirigenti medici)*

1. I dirigenti medici di I livello, fascia B, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, al maturare di una anzianità di servizio complessiva

di cinque anni, previo giudizio favorevole da formularsi entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici di II livello e uno di I livello, vengono inquadrati nella fascia superiore.

2. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

3. I dirigenti sanitari di I livello che da almeno 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano assunto, anche senza atto formale, la responsabilità di dirigente di II livello sono inquadrati agli effetti giuridici ed economici al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

4. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di cui al comma 3, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 richiesti per l'accesso ai concorsi per posti di dirigente sanitario di II livello.

5. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti sanitari di I livello che, pur non in possesso del requisito di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, abbiano assunto la responsabilità del dirigente di II livello per almeno due anni, anche senza atto formale, dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto purchè in possesso, alla data di assunzione della predetta responsabilità, dei requisiti prescritti e richiesti per l'accesso agli esami per il conseguimento dell'idoneità primariale.

6. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dai seguenti: "Il II livello dirigenziale è parimenti articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

I) il personale corrispondente all'XI livello del ruolo sanitario;

II) il seguente personale:

a) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al X livello del ruolo medesimo in possesso dell'idoneità nazionale a primario nella disciplina responsabile di sezioni o servizi autonomi;

b) i titolari di affidamento di responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, che mantengono il trattamento economico in godimento".

#### 8.0.2

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, PRESTI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Norme sul personale medico)*

1. Il personale medico incaricato alla data del 15 dicembre 1993 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, ed in servi-

zio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di I livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero in prorogatio ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di II livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto. Possono accedere all'inquadramento nel 2 livello dirigenziale i dirigenti di I livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale.

5. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

**8.0.4**

XIUMÈ, PRESTI, PEDRIZZI, COSTA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Norme sul personale medico)*

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di Assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,

presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di I livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero in prorogatio ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di II livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di I livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale».

8.0.6

PEPE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Massimo pensionabile per i primari ospedalieri)*

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.3

BINAGHI, XIUMÉ

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Preparazione del personale paramedico)*

1. A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i programmi ed i metodi di preparazione del personale paramedico dovranno uniformarsi all'indirizzo definito dal Ministro della sanità, previo parere delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate e degli organi tecnici ministeriali.

2. L'obiettivo di tale indirizzo dovrà essere il conseguimento, mediante diploma universitario, di appositi titoli al termine di corsi scolastici ordinari per il nuovo personale da immettere in servizio e di corsi di aggiornamento e/o riqualificazione per il personale già in servizio.

3. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, da emanare entro il 31 agosto 1995».

**8.0.5**

XIUMÈ, MONTELEONE, MARTELLI, SIGNORELLI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

135ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE****(275) TAPPARO: Norme per la tutela del lupo italiano****(284) LONDEI: Norme per la salvaguardia del lupo italiano****(760) SIGNORELLI: Norme a tutela del lupo italiano**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore STANISCIÀ, precisando preliminarmente come dalle informazioni disponibili risulti che il «lupo italiano», di cui trattano i disegni di legge in titolo, sia in realtà un cane derivante dall'incrocio tra il lupo dell'Alto Lazio ed il pastore tedesco. A parere degli esperti, da lui interpellati, si è conseguito un risultato importante con elementi genetici stabili da ormai trenta anni; con caratteristiche di sicuro interesse, in termini di resistenza al disagio e capacità di superare grandi distanze; e con possibilità, quindi, di diverse utilizzazioni, ivi compresa quella della ricerca di dispersi e della salvaguardia dei parchi naturali: di qui la sua rilevanza anche da un punto di vista ambientale.

I disegni di legge in esame propongono uno stanziamento a favore dell'ETLI: si tratta di un'associazione privata senza fini di lucro che svolge attività di selezione, incrocio, controllo ed addestramento dei cani. La necessità di assicurare un'entrata all'associazione deriva essenzialmente dal fatto che gli animali non possono essere commercializzati proprio in ragione del valore scientifico che essi rivestono per lo sviluppo degli studi genetici. La regione e il Ministero dell'agricoltura sono già intervenuti in passato attraverso convenzioni e ciò gli sembra rappresentare un segnale della serietà dell'ente. Il finanziamento pubblico dovrebbe comunque essere collegato ad un programma concordato fra ETLI e Ministero dell'agricoltura, assicurando uno stanziamento *in tantum* destinato ad adeguare le strutture e presumibilmente quantificabile in un miliardo, mentre in seguito le finalità ricerca e di addestramento potrebbero essere soddisfatte con stanziamenti a regime pari a duecento o trecento milioni. Richiama

comunque l'attenzione sulla necessità che venga individuata la necessaria fonte di finanziamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TAPPARO ricorda che l'Ente per la tutela del lupo italiano dal 1988 ha ottenuto un riconoscimento ufficiale del valore scientifico del proprio operato, mediante la stipula di una convenzione con il Ministero dell'agricoltura; l'ETLI intrattiene inoltre rapporti con istituzioni internazionali ed in sedi scientifiche autorevoli se ne è attestata la particolare efficacia a fini di pubblica utilità. Infatti, la selezione del lupo italiano si è rivelata particolarmente utile a fini di protezione civile, nonché di supporto di attività strettamente interrelate con la salvaguardia ambientale, come quella delle guardie forestali; anche presso strutture militari o di polizia si verifica l'utilizzazione di taluni esemplari, dei quali è particolarmente apprezzata la resistenza fisica e l'attitudine all'addestramento.

Di tale specie animale non è possibile alcuna commercializzazione, ma solo l'affidamento a determinati enti o privati, secondo rigorosi criteri che ne vincolano l'utilizzo, l'addestramento e la riproduzione. L'ETLI in tal modo garantisce la tutela della specie realizzata sotto i suoi auspici, seguendone tutti gli sviluppi genetici con un'attività di controllo e di addestramento che impegna le risorse e la disponibilità di privati che da anni svolgono un'attività eminentemente volontaria: già la regione Piemonte ha offerto un finanziamento proporzionato alle proprie capacità, ma la prosecuzione nella meritoria azione intrapresa dall'Ente rende necessario un più ampio contributo del quale lo Stato dovrebbe farsi carico.

Il senatore TERZI si sofferma sulle straordinarie caratteristiche di resistenza fisica e psichica del lupo italiano, frutto di un'eccezionale ibridazione tra un lupo ed un cane: a fronte dell'indebolimento del patrimonio genetico del cane pastore tedesco, la specie così realizzata riporta nella sequenza riproduttiva canina la natura istintuale primordiale del lupo, accentuando la capacità di sopravvivenza in condizioni critiche e di adattamento alle circostanze più svariate.

Il successo dell'iniziativa dell'ETLI è dimostrato dal fatto che in vent'anni dal primo incrocio si è raggiunto un livello di stabilizzazione della specie pari a quello che per vie naturali si sarebbe acquisito dopo circa sessant'anni: ciò è stato possibile disciplinando rigorosamente la riproduzione degli esemplari, che può avvenire solo all'interno del centro di selezione di Cumiana sotto stretto controllo; quest'ultimo si estende poi a procedure periodiche di valutazione delle capacità degli esemplari, allo scopo di selezionare gli elementi atti ad indirizzare il percorso genetico verso realizzazioni sempre migliori.

L'utilizzo del lupo italiano, in virtù della sua resistenza cinotecnica, non dovrebbe limitarsi alla protezione civile, essendovi caratteristiche assai utili anche per i servizi antidroga: in tale settore si potrebbero evitare importazioni di esemplari assai costosi. La carenza di fondi, per l'adeguamento del centro di selezione a nuovi e più efficaci parametri, non può essere l'occasione per irrigidire l'operato dell'ETLI: condizionare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'imposizione di criteri



estranei, da parte del Ministero delle risorse agricole, rischierebbe di frustrare i liberi moventi dell'iniziativa dei privati, ispirata all'interesse della conservazione e del miglioramento genetico della specie così realizzata.

Il senatore PINTO, nel rispetto dell'iniziativa di tutela del lupo italiano, invita ad operare un approfondimento della questione, acquisendo idonei dati informativi sull'ETLI: il finanziamento richiesto non è infatti insignificante, tanto più che si tratterebbe di un'erogazione a regime e non di una mera *tantum*. Laddove tale approfondimento non fosse effettuato, si troverebbe nell'impossibilità di dare la propria adesione all'iniziativa e, pertanto, si asterebbe nella votazione finale.

Il senatore LASAGNA esprime interesse per la questione dello sviluppo genetico del lupo italiano, convenendo peraltro con la richiesta di ulteriori elementi informativi: l'ETLI ha svolto un'azione meritoria, nel settore della tutela faunistica, che registra analoghe iniziative altrettanto utili da parte di altre associazioni, ad esempio per la salvaguardia della lontra, del muflone e del gallo cedrone. Anche tali iniziative andrebbero fatte oggetto di apposita considerazione legislativa, visto che hanno convogliato risorse e volontariato privato per la protezione della fauna nativa italiana: auspica poi che il contributo finanziario proposto sia conferito una *tantum*, in quanto le potenzialità di un cane da lavoro come quello in questione possono essere utilizzabili anche economicamente, estendendo il meccanismo delle convenzioni per l'affidamento.

La senatrice BRUNO GANERI concorda con la richiesta di approfondimento, che dovrebbe estendersi alla tipologia dell'animale ed alle sue capacità di resistenza: la stessa struttura organizzativa dell'ETLI andrebbe chiarita, ipotizzando una sua diffusione anche nelle altre regioni le cui condizioni ambientali consentono la riproduzione della medesima specie animale.

Il senatore MANIS invita a considerare il valore scientifico dell'iniziativa dell'ETLI non disgiuntamente dall'interesse di pubblica utilità derivante dalle caratteristiche del «lupo italiano»: analogamente, altre iniziative hanno assicurato la ricerca scientifica a tutela di specie animali particolari, per cui occorrerebbe anche per esse prevedere apposita considerazione legislativa. Ciò può avvenire inserendo l'iniziativa particolare di tutela del lupo italiano in un più ampio disegno di legge organico, che preveda da parte dello Stato un impegno a favore delle altre associazioni che rispondono a tali intenti di tutela della fauna; in tale quadro, è necessario introdurre requisiti di gestione prefissati per legge, in materia amministrativa e contabile, in quanto un finanziamento a regime non può non accompagnarsi ad un obbligo di rendicontazione delle spese.

Il senatore DI BENEDETTO si dice in linea di massima favorevole all'erogazione di aiuti finanziari pubblici ad associazioni con le finalità del tipo di quelle dell'ETLI, a condizione, però, che vengano previste precise modalità di controllo circa l'utilizzo dei fondi e che venga verificato il ritorno in termini scientifici e di produzione genetica. Manifesta,

quindi, perplessità in ordine alla previsione di stanziamenti annuali a regime in carenza di informazioni dettagliate sull'attività dell'ente di cui ai provvedimenti in titolo.

Il presidente BRAMBILLA propone che vengano programmate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi brevi audizioni informali con rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e dell'ente interessato con lo scopo di acquisire le informazioni sollecitate nel corso del dibattito. Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale, chiedendo l'avviso del relatore circa le prospettate audizioni.

Replica agli intervenuti il relatore STANISCIÀ, rilevando come dal dibattito siano emerse due necessità: anzitutto quella di una migliore conoscenza della situazione (e si dice al riguardo favorevole agli incontri informali proposti, ivi incluso quello del comitato tecnico scientifico dell'ETLI); in secondo luogo, quella di collegare i finanziamenti alla predisposizione di un programma ed ad una adeguata rendicontazione. Nel dirsi favorevole anche a tale ultima impostazione, si sofferma, poi, sull'idea avanzata da taluno di muovere in direzione di una legge con finalità più ampie, che individui le condizioni alle quali collegare finanziamenti a favore di tutte le associazioni con caratteristiche simili a quelle dell'ETLI. Un intervento normativo di quel tipo richiede, però, a suo parere, tempi lunghi e necessità di approfondimenti cui difficilmente la Commissione potrà dedicarsi in questa fase. D'altra parte, se la situazione finanziaria dell'ETLI presenta veramente i caratteri di drammaticità con i quali gli è stata presentata, ove si decida di intervenire a suo favore, occorre farlo con una certa tempestività.

La Commissione conviene, poi, con la proposta di audizioni avanzata dal presidente BRAMBILLA e condivisa dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause  
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 18,45.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, B55ª, 0016ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa quindi di avere ricevuto nella mattinata odierna, insieme al vice presidente senatore Brigandì, una delegazione di deputati del Parlamento angolano, ai quali sono stati illustrati i profili di competenza e le attività svolte da questa Commissione.

Comunica infine che il dottor Antonio Rizzo, consulente della Commissione, ha depositato un elaborato su «L'economia dal 1964 al 1969 e l'inizio della conflittualità sociale».

**INCHIESTA SUGLI ULTIMI SVILUPPI DEL CASO MORO E SU EVERSIONE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO MONASTERO SULLE VICENDE CONNESSE AL CASO CHICHIARELLI**  
(A010 000, B55ª, 0001ª)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Monastero.

Il dottor MONASTERO svolge un intervento introduttivo e risponde successivamente ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI e BEDONI e dai deputati MATTARELLA, LA VOLPE e ZANI.

Nel corso dell'audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta.

Il presidente PELLEGRINO, ringrazia il dottor Monastero per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5°)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

**54° Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BOROLI**

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica Frattini, i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas, per le finanze Caleffi e Vozzi, per gli interni Scivoletto e per i lavori pubblici Testa.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1699) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, approvato dalla Camera dei deputati**

**(Parere alla 1° Commissione su testo ed emendamenti. Favorevole con osservazioni sul testo, in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su emendamenti)**

Il relatore COPERCINI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il decreto-legge in materia di personale degli enti locali, su una precedente versione del quale la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta. Per quanto di competenza occorre rilevare che il testo approvato dalla Camera ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento. Un'unica perplessità suscitano i commi 4 e 5 dell'articolo 1, che dispongono l'anticipazione alla fine di ciascun anno del 90 per cento dei fondi per la corresponsione del trattamento economico al personale degli enti locali in dissesto. Il Tesoro dovrebbe infatti chiarire se da tale anticipazione derivi variazione tra gli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario e del successivo.

Il sottosegretario SCIVOLETTO, dopo aver chiarito la portata dei commi 4 e 5 dell'articolo 1, si sofferma sugli emendamenti trasmessi dalla 1ª Commissione, tra i quali pongono problemi di copertura finanziaria in particolare l'1.1 (limitatamente al comma 5-ter) e il 3-bis0.3. Il primo comporta infatti maggiori oneri per il bilancio dello Stato per la corresponsione di indennità ai segretari non titolari, oltre ad alterare tutto il sistema concorsuale per la copertura delle sedi vacanti. Il secondo altera il sistema normale di accesso alla pubblica amministrazione e comporta maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Il sottosegretario VEGAS, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, chiarisce che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 non comportano problemi di copertura finanziaria, in quanto l'anticipazione di somme relative all'esercizio finanziario successivo a favore degli enti locali in dissesto avviene in una percentuale inferiore al 100 per cento. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo 3, comma 1, capoverso 11-bis, in quanto si dispone una deroga alla normativa in materia di accesso ai pubblici uffici prevista nel decreto legislativo n. 29 del 1993. Esprime avviso contrario altresì sull'articolo 3, comma 3-bis, che prevede la non applicabilità agli enti locali dell'istituto della disponibilità.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, pur osservando che l'articolo 3, comma 3-bis, potrebbe comportare problemi finanziari.

Formula inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 3-bis0.3, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere di nulla osta anche sull'emendamento 1.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 5-ter sia soppresso l'inciso «ancorchè non titolari».

**(1323) Emendamenti al disegno di legge: *Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Rimessione alla Commissione plenaria)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MANTOVANI, ricordando che l'esame degli emendamenti ha avuto inizio nella seduta del 16 maggio scorso ed è stato poi rinviato per ulteriori approfondimenti.

Precisa, al riguardo, che l'emendamento 2.0.1 prevede ai commi 2 e 3 la copertura delle maggiori spese che potrebbero derivare dal comma 1 dello stesso emendamento. Si pone, pertanto, un problema di quantificazione delle maggiorazioni fiscali proposte. L'emendamento 4.1 non dovrebbe, invece, determinare maggiori oneri in quanto si stabilisce che il rientro dei magistrati nei ruoli del Consiglio di Stato non produce vacanze nei ruoli dei TAR. All'emendamento 5.0.1, occorrerebbe precisare che il concorso riservato ivi previsto può svolgersi solo nei limiti dell'organico. L'emendamento 5.0.15, infine, sembra comportare maggiori oneri.

È stato inviato, successivamente, l'emendamento 5.9 che riduce a 5 anni l'anzianità necessaria per i procuratori dello Stato per divenire avvocati dello Stato. Di per sè, da ciò non derivano oneri aggiuntivi. Sa-

rebbe opportuno, però, condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di un inciso che preveda il mantenimento dell'organico complessivo in essere.

È pervenuto, infine, l'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), finalizzato a istituire un apposito capitolo di bilancio cui dovrebbero essere versati i compensi arbitrari spettanti ai magistrati amministrativi, che sarebbero poi ridistribuiti secondo criteri stabiliti con successivo regolamento. Non sembrano porsi, al riguardo, problemi di carattere contabile.

Il ministro FRATTINI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario per motivi attinenti alla copertura finanziaria sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1 (limitatamente al comma 1), 3.7, 3.10, 5.1, 5.3, 5.9, 5.0.2, 5.0.5, 5.0.10, 5.0.15, 5.0.17, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5. Propone quindi una diversa formulazione dell'emendamento 5.0.5 (nuovo testo).

Il senatore LUBRANO DI RICCO interviene illustrando il contenuto dell'emendamento 2.0.1, finalizzato a sopprimere la norma del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995 che esclude la estensione in via amministrativa di decisioni giurisdizionali passate in giudicato in materia di pubblico impiego. A suo avviso, tale disposizione potrebbe dar luogo ad ulteriori oneri a causa dei ricorsi che potrebbero essere promossi. Inoltre, i commi 2 e 3 dell'emendamento prevedono una copertura finanziaria.

Il senatore CORRAO chiede chiarimenti al Governo in merito alla portata dell'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), sul quale esprime perplessità.

Si associa il senatore TAMPONI, ricordando che il Consiglio superiore della magistratura ha vietato l'assunzione di incarichi arbitrari.

Il ministro FRATTINI fa presente che in base alla normativa vigente dal 1993 le varie magistrature devono disciplinare con appositi regolamenti la materia degli incarichi esterni e che solo alcune magistrature hanno dato completamente attuazione a tale normativa. In particolare la magistratura amministrativa ha eliminato la possibilità di ricoprire una serie di incarichi, per cui l'emendamento governativo in questione riguarda soltanto gli incarichi che quel regolamento consente di assumere.

Il senatore TAMPONI, ringraziando il Ministro per il chiarimento fornito ritiene che l'emendamento governativo desta notevoli perplessità sia per quanto attiene al merito della proposta sia per i possibili profili di spesa. Chiede pertanto che il Governo predisponga una memoria su tale materia, anche alla luce di una recente pronuncia del Consiglio superiore della magistratura e che l'esame del provvedimento sia rimesso alla sede plenaria.

L'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

*(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. In parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore BONAVITA, osservando che si tratta di un decreto-legge recante norme attinenti a varie esigenze della Tesoreria dello Stato, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, eccetto che sull'articolo 7, comma 4 e sull'articolo 8, sui quali il parere era contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Entrambe le norme sono state riprodotte nella nuova versione del decreto-legge, per cui occorre valutare se confermare la precedente pronunzia.

In relazione peraltro all'articolo 8, l'espressione del parere contrario è stata motivata dal dissenso col Governo in merito alla portata della disposizione sul gettito fiscale. Trattandosi infatti di una diminuzione di aliquota, dovrebbe determinarsi una perdita di gettito, ma il Governo ha fatto presente che in base all'attuale trattamento fiscale della operazione finanziaria in oggetto, il gettito è pari a zero perchè l'operazione non risulta conveniente. In considerazione di questo dato empirico, e del fatto quindi che in concreto non si verificherebbe alcuna perdita di gettito, la Sottocommissione può riflettere circa l'opportunità di modificare il precedente avviso.

Nel decreto-legge reiterato sono inserite inoltre disposizioni nuove, tra le quali l'articolo 11, che integra il numero dei componenti delle Commissioni interministeriali di cui alla legge n. 98 del 1994 e indica una modalità di copertura (mediante capitoli ordinari di bilancio) vietata nel primo semestre dell'anno finanziario.

È necessario infine acquisire dal Tesoro chiarimenti in merito alla portata dell'articolo 10, che riformula la clausola di copertura finanziaria di una legge del 1994 che prevedeva interventi di supporto a favore delle imprese operanti nel settore della difesa. La precedente versione della norma stabiliva infatti che i limiti di impegno autorizzati venissero utilizzati per rate di ammortamento mutui, mentre la nuova versione fa riferimento alla concessione di contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del volume degli investimenti programmati. L'attuale formulazione appare più pericolosa, perchè fissa una percentuale di intervento rispetto ad un fabbisogno complessivo indeterminato e senza un tetto, oltre che senza il riferimento al 1994 come anno d'inizio dell'operazione. Occorrerebbe al riguardo riflettere sull'opportunità di fissare un «tetto» coerente con l'impegno finanziario dello Stato.

Segnala infine che l'articolo 1, comma 4, incide sulla disciplina del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, escludendo dal conferimento al fondo stesso i dividendi dovuti allo Stato dagli enti pubblici trasformati in S.p.A. e gli utili che gli enti pubblici sono comunque tenuti a versare al Tesoro.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce, in relazione all'articolo 7, comma 4, che la disposizione concerne solo 11 unità di personale, delle

quali solo una parte è intenzionata ad avvalersi della facoltà ivi prevista. La norma non comporta pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, anche perchè la procedura applicabile alla fattispecie prevede il ricorso all'istituto della mobilità. In merito all'articolo 8 conferma che dalla disposizione non deriverebbe alcuna perdita di gettito. Relativamente all'articolo 10 osserva che l'onere a carico del bilancio dello Stato per gli interventi in questione, nonostante la riformulazione della norma con diverse modalità rispetto all'originario testo, resta determinato in lire 20 miliardi a decorrere dal 1994 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995. Gli importi in questione rappresentano pertanto il limite massimo entro cui possono essere concesse le agevolazioni di cui si tratta. L'onere derivante dall'articolo 11, peraltro di importo contenuto, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Si tratta quindi di un criterio di copertura che non appare in contrasto con la legge di contabilità, non prevedendosi la riduzione di un capitolo ordinario di bilancio. In riferimento infine all'articolo 1, comma 4 ritiene che la disposizione non sia incompatibile con la filosofia della legge istitutiva del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il relatore BONAVITA chiede di conoscere la destinazione dei dividendi che in base alla disposizione in esame non confluirebbero più nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il sottosegretario CALEFFI chiarisce che essi sarebbero considerati tra le entrate correnti, alla stregua delle altre entrate ordinarie e il sottosegretario VEGAS osserva che essi andrebbero comunque a sollievo del disavanzo, pur non riducendo lo *stock* di debito.

Il senatore MANTOVANI ritiene che non siano chiare le motivazioni poste a base della norma in esame.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 7, (limitatamente al comma 4), e 11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula quindi parere di nulla osta sull'articolo 10, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 5 richiamato, alla fine del primo periodo, siano inserite le parole «e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma».

**(1584) Subemendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale**  
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nel subemendamento alla 1ª Commissione permanente. Il parere richiesto non risulta ancora pervenuto.



L'esame è conseguentemente rinviato.

**(1720) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. In parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI osservando che si tratta del decreto-legge che disciplina nuovamente la materia degli appalti pubblici dopo la sospensione dell'efficacia di alcune norme della legge n. 109 del 1994 (cosiddetta legge Merloni) ad opera dell'articolo 5, del decreto-legge n. 26 del 1995 (poi soppresso in sede di conversione in legge). Il provvedimento è stato già approvato dalla Camera con rilevanti modifiche. Segnala che l'articolo 10 riduce gli stanziamenti previsti per il funzionamento dell'Autorità istituita dalla stessa legge Merloni in seguito ai tagli operati con il decreto-legge n. 41. In mancanza di una modifica delle norme sostanziali che regolano tale funzionamento, ci si chiede se da ciò non derivi un difetto di quantificazione. È opportuno, sul punto, un chiarimento del Tesoro.

L'articolo 3-bis modifica le norme concernenti l'istituzione del Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici introducendo disposizioni che potrebbero comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che gli articoli 5-sexies, commi 3 e 4, 3-bis e 4-bis, comma 4-quater comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato non quantificati nè coperti. Anche la disposizione di cui all'articolo 5-quinquies, comma 7, appare suscettibile di comportare oneri, non essendo indicata la quantificazione massima della spesa rispetto all'importo dei lavori previsti. Osserva inoltre che la previsione di cui all'articolo 6, lettera b) non appare in armonia con il recente contratto collettivo nazionale per il personale del comparto ministeri, relativamente alla struttura della retribuzione. Relativamente all'articolo 8-bis, ritiene necessario che i limiti di importo in Ecu indicati nel testo siano specificati al netto dell'IVA. In merito infine all'articolo 9-bis, ritiene preferibile l'attuale testo dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, in quanto il nuovo testo, riconoscendo ai componenti dei collegi arbitrali, compensi commisurati alla tariffa professionale forense, comporta oneri non quantificati nè coperti.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 3-bis, 4-bis, comma 4-quater, 5-sexies, commi 3 e 4, 5-quinquies, comma 7 e 9-bis, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula quindi parere di nulla osta sull'articolo 10, nel presupposto che la quantificazione degli oneri indicata sia compatibile con le esigenze di funzionamento dell'Autorità istituita dalla legge n. 109. Osserva anche che l'articolo 8-bis non specifica che l'importo in Ecu è da intendersi al netto dell'IVA.

**(1700) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione. Favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che il provvedimento reitera precedenti decreti-legge, su uno dei quali la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta. Rispetto ad esso sono state introdotte talune modifiche che, però, non determinano problemi di natura finanziaria.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

**(1718) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione. Favorevole)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che si tratta della reiterazione di un decreto-legge su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proroga del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po non comportasse oneri aggiuntivi per il bilancio e che le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 3 non fossero in deroga alle norme di legge vigenti.

Tali condizioni risultano accolte nel testo ora in esame e, pertanto, su di esse può essere formulato un parere di nulla osta.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

**(1623) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONAVITA ricorda che la Sottocommissione ha esaminato gli emendamenti al disegno di legge nella seduta del 23 maggio, deliberando infine il rinvio dell'esame su richiesta del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che gli emendamenti 1.2 e 2.1, nel sostituire gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, apportano modifiche sostanziali all'originario testo per cui appare necessario approfondirne il contenuto alla luce delle possibili variazioni nella quantificazione degli oneri.

Il seguito dell'esame è conseguentemente rinviato.

**(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. In parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di smaltimento di rifiuti, su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 17, comma 2. Tale disposizione è stata riprodotta anche nell'attuale versione del decreto, per cui occorrerebbe ribadire la precedente pronunzia. Appare opportuno altresì confermare l'osservazione già formulata in merito all'articolo 19, che in deroga alla vigente normativa contabile prevede la utilizzabilità di stanziamenti iscritti in precedenti esercizi.

Sulle altre novità della nuova versione del decreto-legge non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore in merito alla valutazione delle norme da lui segnalate.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 17, comma 2, sul quale esprime parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Osserva inoltre che l'articolo 19 prevede, in deroga alla vigente normativa contabile, la utilizzabilità di stanziamenti iscritti in precedenti esercizi.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi domani mercoledì 24 maggio alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**FINANZE E TESORO (6°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDI 23 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 4ª Commissione:*

(621) CASILLO - *Norme che agevolano i militari di carriera nell'accesso alla proprietà della prima abitazione:* parere favorevole condizionato;

*alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:*

(773) MATTEJA ed altri - *Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994:* parere contrario;

*alla 8ª Commissione:*

(1700) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 10ª Commissione:*

(1138) BAGNOLI ed altri - *Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 13ª Commissione:*

(1689) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti:* parere favorevole.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1664) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento di rifiuti**: parere favorevole con osservazioni.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**Comitato per i pareri**

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1995

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Coviello, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*all'8ª Commissione:*

Conversione in legge, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici (1720), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1732).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (1733).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1734).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (1735).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1646).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali (1699) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (1703).

#### III. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).



- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

*Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).

- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

---

## GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 24 maggio 1995, ore 15

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unifica-*

zione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio).

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

#### II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).

#### III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
  - LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
  - DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
-

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3\*)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 15,30*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

## **DIFESA (4\*)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **SIGNORELLI** ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- **VOZZI** ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- **PETRICCA**. - Concessione di decorazioni al valor militare (618).
  - **CASILLO**. - Norme che agevolano i militari di carriera nell'accesso alla proprietà della prima abitazione (621).
- 

## **BILANCIO (5\*)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 16,30*

*In sede referente*

- **CARPENEDO** ed altri. - Provvedimenti per la regione Friuli-Venezia Giulia (1345).
-

**FINANZE E TESORO (6°)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 16*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1687).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

---

**ISTRUZIONE (7°)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 16,30*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).

- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria: audizione della Conferenza permanente dei rettori.

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8\*)

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 9 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici (1720) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari (1700) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - *Metanizzazione dei comuni montani (770)*.
- BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).

- BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sugli indirizzi del suo Dicastero.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9\*)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 14,30*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- GUERZONI ed altri. - Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418).

- FERRARI Francesco ed altri. - Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (1132-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).



**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- BAGNOLI ed altri. - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (1138).

**III. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

**IV. Esame del disegno di legge:**

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano».

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del dottor Enzo Berlanda, presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).

- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642)
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
- Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1-104-328-765-847-909-1073-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 3 maggio 1995 - degli articoli 7 e 8 del testo proposto dalla 11ª Commissione permanente per un disegno di legge d'iniziativa popolare e per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri, Smuraglia ed altri, Mulas ed altri, Marchini ed altri, Spisani ed altri e Salvato*).

III. Seguito dell'esame del seguente documento:

- BOSCO ed altri. - Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 4*).

---

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13\*)

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

II. Discussione dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei terri-

tori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### *In sede referente*

##### I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (1689).

##### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
- MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).

##### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere *t*) e *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).
- e della petizione n. 89 ad essi attinente.

##### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
  - LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
  - SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 16*

Audizione del professor Andrea Magrì componente del Consiglio per la gestione tecnica amministrativa dell'Azienda Policlinico Umberto I e del professor Alberto Fianza, presidente dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 17,15*

Audizione di un rappresentante dell'organizzazione sindacale CISNAL della provincia di Brindisi.

Audizione di un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori della provincia di Brindisi.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 18,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994) (Doc. XIX, n. 1).
  - Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994 (Doc. LXXXVII, n. 1).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 24 maggio 1995, ore 18,30*

Inchiesta sugli ultimi sviluppi del caso Moro e su eversione e criminalità organizzata:

- Audizione del dottor Fausto Cardella sulla vicenda Pecorelli.
-

